

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

## REGIONE CALABRIA

### ASSESSORATI

#### ATTIVITA' PRODUTTIVE

LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA,  
COOPERAZIONE E VOLONTARIATO

CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, UNIVERSITA, RICERCA SCIENTIFICA  
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

CONTRATTO DI INVESTIMENTO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI  
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R. n. 220 del 19/03/2008

### **BANDO PUBBLICO**

**Giugno 2008**

## Sommario

<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	4
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI .....	6
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....	7
ART. 4 - SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI.....	9
ART. 5 - CONTRATTO DI INVESTIMENTO.....	10
<b>(I) - PIANO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI.....</b>	<b>12</b>
ART. 6 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI AMMISSIBILI .....	12
ART. 7 - SPESE AMMISSIBILI .....	13
ART. 8 - FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO .....	17
ART. 9 - CRITERI E PUNTEGGI DI VALUTAZIONE .....	20
<b>(S) - PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI INTERAZIENDALI E AZIENDALI .....</b>	<b>25</b>
ART. 10 - SERVIZI REALI AMMISSIBILI.....	25
ART. 11 - SPESE AMMISSIBILI .....	26
ART. 12 - FORME E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE.....	27
ART. 13 - CRITERI DI VALUTAZIONE .....	28
<b>(R) - PIANI DI INNOVAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI.....</b>	<b>30</b>
ART. 14 - STUDI DI FATTIBILITÀ, PROGETTI DI R&S TECNOLOGICO, SERVIZI PER L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO AMMISSIBILI.....	30
ART. 15 - SPESE AMMISSIBILI .....	32
ART. 16 - FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO .....	34
ART. 17 - CRITERI DI VALUTAZIONE .....	36
<b>(F) – PIANI DI FORMAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI .....</b>	<b>38</b>
ART. 18 - PROGETTI DI FORMAZIONE CONTINUA AZIENDALI E INDIVIDUALI AMMISSIBILI .....	38
ART. 19 - SPESE AMMISSIBILI .....	41
ART. 20 - FORMA ED INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE.....	42
ART. 21 - CRITERI DI VALUTAZIONE .....	43
<b>PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO.....</b>	<b>45</b>
ART. 22 - SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTO .....	45
ART. 23 - ITER PROCEDURALE PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO .....	45
ART. 24 - SOGGETTO ATTUATORE.....	45
ART. 25 - DOMANDA DI AGEVOLAZIONE PER I PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTO .....	46
ART. 26 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE.....	49
ART. 27 - VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DEI PIANI DI SVILUPPO INTERAZIENDALI E AZIENDALI DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTO .....	50
ART. 28 - ISTRUTTORIA DEI PIANI DI SVILUPPO INTERAZIENDALI E AZIENDALI DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTO.....	50
ART. 29 - VALUTAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO INTERAZIENDALI E AZIENDALI DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTO.....	51
ART. 30 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTO .....	53
ART. 31 - NEGOZIAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTO .....	53
ART. 32 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTO .....	54
<b>REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTO .....</b>	<b>55</b>

ART. 33 - CONCESSIONI DELLE AGEVOLAZIONI.....	55
ART. 34 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI.....	56
ART. 35 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI INTERAZIENDALI E AZIENDALI 58	
ART. 36 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI DI INNOVAZIONE AZIENDALI.....	59
ART. 37 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI DI FORMAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI.....	59
ART. 38 - MONITORAGGIO E CONTROLLI .....	61
ART. 39 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI .....	61
<b>NORME FINALI.....</b>	<b>63</b>
ART. 40 - MODULISTICA E INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO.....	63
ART. 41 - TUTELA DELLA PRIVACY .....	63
ART. 42 - DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO .....	63
ART. 43 - PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI.....	64
ART. 44 - DISPOSIZIONI FINALI .....	64

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Con il presente Bando si dà attuazione alle Direttive previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 220 del 19.03.2008, ai sensi dell'art. 24, della L.R. n. 9 dell'11 maggio 2007.
2. Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione innovativo finalizzato a sostenere la competitività dei sistemi e dei distretti produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali (tecnici, organizzativi, produttivi e commerciali).

Attraverso il Contratto di Investimento si realizza un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese ma delle quali il Soggetto proponente è responsabile, finalizzata alla produzione di beni e/o servizi e per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi d'investimento produttivi ed eventualmente servizi reali, formazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.

I Contratti di Investimento devono pertanto perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- A. Completare e potenziare l'integrazione dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio con la creazione e/o il potenziamento di specifiche unità di produzione/servizio.
  - B. Migliorare il livello di cooperazione delle imprese dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio attraverso la messa a sistema e la condivisione di specifiche funzioni e servizi aziendali (servizi per la produzione, logistica, commercializzazione, etc.).
  - C. Sviluppare il livello di cooperazione tra le imprese più competitive e le altre imprese delle filiere produttive presenti sul territorio attraverso la condivisione di standard di qualità dei processi di produzione e dei prodotti/servizi, il potenziamento dei sistemi di sub-fornitura, il trasferimento di specifiche competenze tecniche e organizzative.
  - D. Sviluppare la capacità di innovazione delle imprese dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio attraverso la realizzazione di progetti comuni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale anche con università e centri di ricerca pubblici e privati, la formazione continua delle risorse umane.
3. I Contratti di Investimento devono essere presentati da gruppi di imprese dello stesso settore/comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che hanno relazioni di cooperazione in quanto localizzate in specifiche e concentrate aree territoriali.
  4. I Contratti di Investimento devono riferirsi a specifici Programmi Integrati di Investimento articolati in:
    - A. Piani di Sviluppo Interaziendali, proposti da gruppi di imprese dello stesso settore/comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che hanno relazioni di cooperazione in quanto localizzate in specifiche e concentrate aree territoriali, finalizzati a:
      - Condividere specifiche infrastrutture e servizi aziendali, anche attraverso la creazione di strutture comuni, costituite direttamente dalle imprese, e da realizzare attraverso Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali. Le tipologie di investimenti devono riguardare prioritariamente la realizzazione ovvero l'ampliamento, l'ammodernamento, la riconversione, la riattivazione e il trasferimento di:
        - infrastrutture e servizi per la localizzazione delle imprese, incluso il ripristino di facilities primarie e secondarie comuni;
        - incubatori di impresa, centri e sportelli di promozione aziendale, strutture per il trasferimento e l'innovazione tecnologica;
        - piattaforme logistiche integrate per le materie prime e i prodotti (magazzini, sistemi di movimentazione e di confezionamento, etc.);

- sistemi ed impianti comuni di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni, inclusi i sistemi di monitoraggio per il controllo dei carichi inquinanti;
  - impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
  - infrastrutture ICT e di connettività a larga banda.
  - Acquisire i necessari servizi reali per sostenere l'integrazione e la cooperazione tra le imprese attraverso la realizzazione di Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali. I servizi devono riguardare prioritariamente la progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo dei sistemi e delle filiere produttive attraverso:
    - la realizzazione di sistemi informativi per la gestione delle reti di impresa e a supporto della cooperazione tra le imprese;
    - l'analisi e l'implementazione delle possibili integrazioni produttive verticali (catene di fornitura di beni e servizi intermedi) e orizzontali (gruppi di acquisto, vendita ed export, etc.) tra le imprese;
    - le analisi mercato sulle filiere (stato della concorrenza e prospettive di mercato), la ricognizione operativa sui canali e le problematiche di penetrazione commerciale, il sostegno alla promozione e alla commercializzazione delle produzioni delle imprese con particolare riferimento ai mercati nazionali ed esteri;
    - la progettazione e la realizzazione di servizi logistici comuni alle imprese per l'acquisizione delle materie prime (inclusi gruppi di acquisto), l'acquisizione degli ordini e l'immissione sul mercato dei prodotti;
    - la progettazione e l'implementazione di servizi comuni alla produzione (sistemi di qualità aziendali, gestione ambientale, tecnologie di produzione, etc.).
  - Sviluppare la capacità di innovazione delle imprese attraverso la realizzazione di Piani di Innovazione Interaziendali costituiti da Studi di Fattibilità, Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, I Piani devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni strettamente correlate tra di loro e in grado di:
    - intercettare, anticipare e stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese;
    - migliorare le condizioni di accesso delle imprese alle fonti della conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale;
    - favorire la circolazione delle conoscenze tecnologiche e lo sviluppo di servizi ad alto contenuto di conoscenza necessari per promuovere l'adozione dell'innovazione da parte delle imprese;
    - sensibilizzare le imprese e stimolare la sperimentazione innovativa, a livello di prodotti realizzati, tecniche di produzione e modelli organizzativi;
    - favorire lo scambio e i rapporti di collaborazione con le università e i centri di ricerca pubblici e privati.
  - Adeguare le competenze delle risorse umane delle imprese attraverso la realizzazione di Piani di Formazione Continua Interaziendali. I Piani devono prevedere:
    - la realizzazione di specifiche analisi dei fabbisogni di competenze e professionalità comuni alle imprese;
    - la definizione dei percorsi formativi per le specifiche figure professionali (contenuti, modalità di erogazione/fruizione, personale interessato, etc.);
    - l'organizzazione e l'erogazione dell'offerta formativa (voucher formativi, corsi interaziendali, etc.).
- B. Piani di Sviluppo Aziendali per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali di produzione/servizio finalizzate a completare e/o potenziare l'integrazione dei sistemi, dei distretti e delle filiere produttive presenti sul territorio.
- C. Piani di Sviluppo Aziendali, proposti dalle singole imprese dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio, finalizzati a:

- realizzare Piani di Investimenti Produttivi Aziendali per la creazione e/o il potenziamento di specifiche unità di produzione/servizio e necessari a migliorare la competitività dell'impresa e a favorirne l'integrazione con le altre imprese;
  - realizzare eventuali Piani Integrati di Servizi Reali Aziendali non compresi nei Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali;
  - realizzare eventuali Piani di Innovazione Aziendali specifici non compresi nei Piani di Innovazione Interaziendali,
  - realizzare eventuali Piani di Formazione Aziendali specifici non compresi nei Piani di Formazione Interaziendali.
5. I Programmi Integrati di Investimento sono finanziati attraverso lo strumento del Contratto di Investimento con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.
6. Ciascun Programma Integrato di Investimento deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dalle imprese proponenti.

## **Art. 2 - Riferimenti Normativi**

1. Il presente Bando, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottato dalla Regione Calabria in attuazione dell'articolo 24 della Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9.
2. Il presente Bando è emanato in conformità con;
  - gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati sulla GUCE C 54/13 del 4.03.2006.
  - la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007;
3. Il presente Bando è esentato dalla notifica alla Commissione Europea in quanto emanato in applicazione dei seguenti Regolamenti Comunitari la cui validità è stata prorogata al 30.06.2008 dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 368 del 23.12.2006:
  - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. C. E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
  - Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e sviluppo" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004;

Il Bando è conforme a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli "aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionali" pubblicato nella G.U.C.E serie L n. 302/29 del 1 novembre 2006.
4. In applicazione del presente Bando potranno essere concessi aiuti di importanza minore, ovvero "de minimis" nel rispetto del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
5. Il presente Bando è adottato dalla Regione Calabria in coerenza ed attuazione dei seguenti Documenti di Programmazione e atti normativi e deliberativi:

- Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – Decisione C(2000) 2345, modificato in data 13 aprile 2007 - Decisione C(2007) 1721.
- Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000 – 2006 nella versione vigente alla data di approvazione del presente Bando.
- POR Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea in data 7 dicembre 2007 – Decisione C(2007) 6322.
- POR Calabria FSE 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea in data 18 dicembre 2007 – Decisione C(2007) 6711.
- Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso.
- Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13/VII/2007.

### **Art. 3 - Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità**

1. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Contratti di Investimento sono le imprese operanti nei settori di attività di cui al successivo Articolo 4, che intendono realizzare Programmi Integrati di Investimenti di cui al successivo Articolo 5 nell'ambito di proprie unità produttive locali ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive.

2. Possono presentare domanda di agevolazione per i Piani di Sviluppo Interaziendali di cui al comma 3, lettera A del precedente Articolo 1:

- a) i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra Grandi, Piccole e Medie imprese industriali, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, o fra tali imprese e imprese di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate. Come previsto dalla Raccomandazione citata, dei soggetti consortili possono far parte anche università e centri di ricerca pubblici o privati senza scopo di lucro.

I soggetti consortili definiti Grande impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, possono presentare domanda di agevolazione esclusivamente per la realizzazione di Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali.

- b) i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , nonché, i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al precedente punto a).

I consorzi o le società consortili di cui al presente comma devono:

- rispettare comunque le condizioni di cui al precedente comma 1;
- essere costituiti da almeno 3 imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a € 50.000. La quota consortile di ciascuna impresa non può superare il 35% del fondo consortile o del capitale sociale. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma, e tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

3. Possono presentare domanda di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendali di cui al comma 3, lettere B e C del precedente Articolo 1, i soggetti sotto elencati che, all'atto della presentazione della domanda di

agevolazione, risultano essere iscritte nel libro dei soci dei consorzi o delle società consortili di cui al precedente comma 2:

- a) le Grandi Imprese industriali e di servizi, esclusivamente per la presentazione di Piani di Investimenti Produttivi Aziendali;
  - b) le Piccole e Medie Imprese industriali e di servizi;
  - c) le imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese artigiane,
4. Le imprese proponenti il Contratto di Investimento non devono trovarsi tra di loro nelle condizioni di controllo così come definite dall'articolo 2359 del codice civile e rispettare i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa comunitaria vigente.
  5. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese proponenti il Contratto di Investimento devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.
  6. Le domande presentate, nell'ambito del Contratto di Investimento, dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, inclusi i consorzi e le società consortili di cui al precedente comma 2, alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita IVA.
  7. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione.
  8. Le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
  9. Le imprese per beneficiare delle agevolazioni devono produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005, entro la chiusura della attività istruttoria, pena la decadenza .
  10. Le imprese per beneficiare delle agevolazioni non dovranno avere cartelle di pagamento pendenti che rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 1<sup>1</sup>. In base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 (in G.U. n. 63 del 14 marzo 2008) "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", in fase di erogazione i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. per accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario.
  11. Le imprese si impegnano, inoltre, a rispettare la normativa prevista dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e, in particolare, a produrre la dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007.
  12. Per beneficiare delle agevolazioni il Soggetto proponente deve proporre un Programma Integrato di Investimenti organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, costituito da un Piano di Sviluppo Interaziendale che può essere corredato da uno o più Piani di Sviluppo Aziendali.

---

<sup>1</sup> "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo."

[DPR n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni), Comma 1 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2]



13. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali avviati successivamente alla data del provvedimento con cui l'Amministrazione Regionale abbia confermato per iscritto che gli stessi sono conformi e coerenti al regime d'aiuto come previsto dal punto 38, articolo 4, degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea ovvero alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria.

I soggetti interessati possono presentare richiesta di autorizzazione alla decorrenza anticipata delle spese rispetto alla data del provvedimento di concessione provvisoria.

L'Amministrazione regionale può autorizzare, per iscritto e su richiesta del proponente, l'avvio anticipato dichiarando, ai soli fini dell'ammissibilità delle spese e salvo riserva di verifica dettagliata in ordine all'ammissibilità del soggetto e del programma, che il programma d'investimenti proposto è conforme e coerente in linea di principio al regime d'aiuto come previsto dal punto 38, articolo 4, degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea.

Un Piano si considera ammissibile in linea di principio quando dalla domanda di agevolazione è desumibile il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, in particolare in ordine alla tipologia del soggetto beneficiario, al settore di attività e ai massimali di investimento previsti dal regime di aiuto.

L'autorizzazione all'avvio anticipato non assicura l'accoglimento della domanda di agevolazione, ma solo l'ammissibilità della spesa in caso positivo, restando pertanto in capo al soggetto richiedente il rischio derivante dall'avvio anticipato dei lavori rispetto all'adozione del provvedimento di concessione provvisoria.

La richiesta di autorizzazione alla decorrenza anticipata delle spese di cui al comma precedente può essere fatta dal Soggetto proponente nella domanda di agevolazione con richiesta nell'apposita sezione del Modulo di Domanda.

Si specifica che per "avvio dei lavori" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature inserite nel Programma Integrato di Investimenti. Quanto sopra è attestato dal 1° titolo relativo a qualsiasi capitolo di spesa contenuto nel programma esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore. Pertanto, non può essere considerato "avvio dei lavori" del programma proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il Programma.

#### **Art. 4 - Settori di Attività Ammissibili**

1. Le agevolazioni possono essere concesse per i soggetti beneficiari di cui all'Articolo 3 operanti nei settori di seguito indicati sulla base della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002 e successive corrispondenti conversioni:
- Sezione C – "Estrazione di minerali".
  - Sezione D "Attività manifatturiere" con le seguenti esclusioni:
    - Fabbricazione prodotti di cokeria: tutto il gruppo 23.1;
    - Produzioni siderurgiche: tutta la classe 27.10 e le categorie 27.22.1 e 27.22.2 (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm);
    - Costruzioni e riparazioni navali: le categorie 35.11.1 e 35.11.3;
    - Produzione fibre artificiali: tutta la classe 24.70;
  - Imprese operanti nei settori agro-industriali individuati alla Sezione D Sottosezione DA Divisioni 15 e 16 della "Classificazione ATECO 2002" come segue:
    - 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 tutte le classi e categorie;
    - 15.5 tutta la classe 15.51
    - 15.6 e 15.7 tutte le classi e categorie
    - 15.8 la classe 15.83 e le categorie 15.87.0 e 15.89.0

- 15.9 le classi 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.97
  - 16.0 per intero
  - Sezione I divisione 63 limitatamente ai gruppi 63.1 e 63.2.
  - Sezione K (attività immobiliari, noleggio, informatica) limitatamente alle divisioni K72 (informatica e attività connesse), K73 (ricerca e sviluppo) e K74 (attività di servizi alle imprese, esclusivamente per il gruppo 74.3, la classe 74.82 e le categorie 74.87.5 e 74.87.7)
  - Sezione O (altri servizi pubblici, sociali e personali) limitatamente alla divisione 90
2. Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, si farà riferimento, per le agevolazioni relative ai Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali, ai Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali, ai Piani di Innovazione Interaziendali e ai Piani di Formazione Interaziendali, alle attività economiche delle imprese consorziate e ai relativi codici ISTAT ATECO 2002.
  3. Per le imprese operanti nei settori "sensibili" dell'industria siderurgica, industria carboniera, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica, occorre far riferimento ai settori specificatamente ammessi ai sensi del presente Articolo, comma 1, nei limiti imposti dalle vigenti disposizioni comunitarie.
  4. Gli aiuti non verranno concessi a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
  5. Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, fatte salve le deroghe di cui al comma 1, nel settore della produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE e nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato CE.

## **Art. 5 - Contratto di Investimento**

1. Il Contratto di Investimento deve riferirsi ad uno specifico Programma Integrato di Investimento articolato in:
  - un Piano di Sviluppo Interaziendale, proposto dal Consorzio o dalla Società Consortile di cui al comma 2 del precedente Articolo 3.
  - Piani di Sviluppo Aziendali, proposti dai soggetti di cui al comma 3 del precedente Articolo 3.

Non sono ammissibili Programmi Integrati di Investimenti costituiti esclusivamente da Piani di Sviluppo Aziendali.
2. Il Piano di Sviluppo Interaziendale del Soggetto consortile è articolato in uno o più dei seguenti Piani specifici:
  - A – Piano di Investimento Produttivo Interaziendale;
  - B – Piano Integrato di Servizi Reali Interaziendale;
  - C – Piano di Innovazione Interaziendale;
  - D – Piano di Formazione Interaziendale.

I Piani di Sviluppo Interaziendali devono prevedere almeno due e fino a quattro Piani Specifici. Quindi non è ammissibile la Domanda di Agevolazione costituita da un solo Piano Specifico.
3. Il Piano di Sviluppo Aziendale delle singole imprese partecipanti è articolato in uno o più dei seguenti Piani Specifici:
  - A – Piano di Investimento Produttivo Aziendale;
  - B – Piano Integrato di Servizi Reali Aziendale;
  - C – Piano di Innovazione Aziendale;

- D – Piano di Formazione Aziendale;

I Piani di Sviluppo Aziendali devono prevedere almeno due e fino a quattro Piani Specifici. Quindi non è ammissibile la Domanda di Agevolazione costituita da un solo Piano Specifico.

4. Il Programma Integrato di Investimento non può avere una durata superiore a 24 mesi.

## (I) - PIANO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

### Art. 6 - Investimenti Produttivi Ammissibili

1. Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni previste dal Contratto di Investimento devono riguardare:
  - per i **Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali**, l'unità produttiva del consorzio o della società consortile di cui al comma 2 del precedente Articolo 3 per gli investimenti produttivi di cui al comma 4, lettera A del precedente Articolo 1;
  - per i **Piani di Investimenti Produttivi Aziendali**, le unità produttive delle singole imprese di cui al comma 3 del precedente Articolo 3 per gli investimenti di cui al comma 4, lettere B e C del precedente Articolo 1.
2. Gli investimenti produttivi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione del modulo di domanda di partecipazione ovvero prima del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 13 del precedente Articolo 3.
3. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati:
  - a) alla realizzazione di nuovi impianti produttivi;
  - b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;
  - c) all'ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al trasferimento di impianti produttivi esistenti.
4. A tal fine si considera:
  - a) "nuova iniziativa", il programma volto alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
  - b) "ampliamento", il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale). Per "capacità di produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
  - c) "ammodernamento", il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa. Per "produttività" si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati; per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;
  - d) "riconversione", il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti. E' da intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a "gruppi" differenti;
  - e) "riattivazione", il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni

è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Nel caso di stato di inattività "permanente", qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attività diversa da quella precedente;

- f) "trasferimento", il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacità di produzione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".
5. In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego.

## **Art. 7 - Spese Ammissibili**

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della Domanda di Agevolazione.
2. Tali spese riguardano:
  - a) studi di fattibilità;
  - b) suolo aziendale;
  - c) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
  - d) opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
  - e) infrastrutture specifiche aziendali;
  - f) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
  - g) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
  - h) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
3. Con riferimento alle spese indicate nel precedente comma si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese relative allo studio di fattibilità economico finanziaria non possono eccedere lo 0,50% dell'investimento ammissibile ad agevolazione, fino ad un massimo di 25.000 euro;
- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile ad agevolazione;
- l'ammontare delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera d), limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;
- in relazione alle spese di cui alle lettere d) ed e), si precisa che:
  - un programma consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile. Nel caso in cui il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;
  - le spese per opere murarie e assimilate sono ammissibili al 100% del totale delle stesse solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
  - le spese relative alla parte degli immobili adibiti ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, possono essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale delle spese ammissibili totali e comunque nella misura massima di 25 mq per addetto;
  - per le imprese del settore dei servizi le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili ad agevolazione, con i medesimi limiti di cui al comma precedente esclusivamente per unità produttive localizzate in aree industriali;
  - la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile ad agevolazione purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine il soggetto richiedente le agevolazioni è tenuto a presentare una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- in relazione alle spese di cui alla lettera f), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere d) ed f) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva di asili nido;
- le spese di cui alle lettere b), g) e h), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- le spese di cui alle lettere f) e g) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate.
- le spese di cui alla lettera f), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo, bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:
  - siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

- dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% dell'intero capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
- vengano ubicate presso unità produttive localizzate nel territorio regionale;
- siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;
- vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
- la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente o del soggetto consortile; a tal fine è necessario trasmettere al Soggetto Attuatore e all'Amministrazione Regionale, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleggi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera g), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
- le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), d), g) e h), di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa richiedente le agevolazioni produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
- non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
- non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della Domanda di Agevolazione;
- non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

4. Il programma da agevolare, o una parte dello stesso, può essere realizzato con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in mano” fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.

Le forniture che intervengono attraverso contratti “chiavi in mano” devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

- il contratto “chiavi in mano” dovrà contenere l'esplicito riferimento alla pratica di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione;
- al contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
- il *general contractor* dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di questa ultima, o del soggetto attuatore o dell'Amministrazione regionale o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso *general contractor* acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti “chiavi in mano” il cui *general contractor* abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-articolo 5) in Italia ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal decreto attuativo e dalla presente circolare.

L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nel piano descrittivo ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale. Quest'ultima valuta, tra l'altro, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto “chiavi in mano”, con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti simili da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. L'Amministrazione regionale, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati

5. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva :
- alla conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui al comma 13 del precedente Articolo 3 del presente Bando;

oppure,

- alla adozione del provvedimento di concessione provvisoria;

e si conclude entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria.

6. Tutti i gli importi previsti dal Bando si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.



## Art. 8 - Forma e Intensità dell'Aiuto

1. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
- Regolamento (CE) N. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli "aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionali" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 302/29 del 1 novembre 2006.
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e sviluppo" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.

L'importo degli aiuti non può in ogni caso superare i massimali di intensità di aiuto previsti dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 per il periodo di programmazione 2007 - 2013. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzate al momento della concessione al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

2. Le agevolazioni concedibili alle Grandi Imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, possono essere erogate secondo le due seguenti modalità:

- a) un contributo in conto capitale nella misura nominale massima del 35% delle spese ammissibili riportate all'articolo 8, comma 2, lettere a, f, g, h - effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;
- b) un contributo in conto capitale nella misura nominale massima del 25% riferito al totale degli investimenti ammissibili, effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria, integrato da un contributo in conto interessi calcolato sul finanziamento a medio e lungo termine ottenuto a complemento del piano di copertura degli investimenti. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato determinato in misura pari al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html). e comunque non oltre il 5% nominale annuo.

La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati secondo le regole vigenti, non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento massimo di 2 anni.

Le agevolazioni concedibili non potranno comunque superare il 40% ESL per le Grandi Imprese, in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari sopra richiamati.

3. Le agevolazioni concedibili alle Medie Imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, possono essere erogate secondo le due seguenti modalità:

- a) un contributo in conto capitale nella misura nominale massima del 50% delle spese ammissibili riportate all'articolo 8, comma 2, lettere a, f, g, h, effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;

- b) un contributo in conto capitale nella misura nominale massima del 35% riferito al totale degli investimenti ammissibili, effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria, integrato da un contributo in conto interessi calcolato sul finanziamento a medio e lungo termine ottenuto a complemento del piano di copertura degli investimenti. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato determinato in misura percentuale del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html). in misura massima dell'80% dello stesso e comunque non oltre il 5% nominale annuo.

La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati secondo le regole vigenti, non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento massimo di 2 anni;

Le agevolazioni concedibili non potranno comunque superare il 47,5% ESL per le medie imprese, in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari sopra richiamati.

4. Le agevolazioni concedibili alle Piccole Imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, possono essere erogate secondo le due seguenti modalità:

- a) un contributo in conto capitale nella misura nominale massima del 55% delle spese ammissibili riportate all'articolo 8, comma 2, lettere a, f, g, h - effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;

- b) un contributo in conto capitale nella misura nominale massima del 35% riferito al totale degli investimenti ammissibili, effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria, integrato da un contributo in conto interessi calcolato sul finanziamento a medio e lungo termine ottenuto a complemento del piano di copertura degli investimenti. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato determinato in misura pari al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html). e comunque non oltre il 5% nominale annuo.

La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati secondo le regole vigenti, non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento massimo di 2 anni.

Le agevolazioni concedibili non potranno comunque superare il 55% ESL per le piccole imprese, in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari sopra richiamati.

5. In alternativa alle precedenti forme di agevolazione, per le spese ammissibili ad agevolazione fino al valore massimo di euro 500.000 può essere erogata un'agevolazione sugli investimenti nella misura massima del 50% e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis".
6. Il totale delle spese ammissibili per l'insieme dei Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali e Aziendali deve essere inferiore all'importo di 40.000.000,00 di euro.
7. Gli investimenti ammissibili per i Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali hanno le seguenti limitazioni:
- per le imprese del settore industria il totale delle spese ammissibili deve essere compreso tra 200.000 e 7.500.000 di euro;
  - per le imprese del settore dei servizi il totale delle spese ammissibili deve essere compreso tra 100.000 e 2.500.000 di euro;
  - per le imprese artigiane il totale delle spese ammissibili deve essere compreso tra 50.000,00 euro e 1.500.000 euro.
8. Gli investimenti ammissibili per i Piani di Investimenti Produttivi Aziendali hanno le seguenti limitazioni:

- per le imprese del settore industria il totale delle spese ammissibili deve essere compreso tra 200.000 e 5.000.000 di euro;
  - per le imprese del settore dei servizi il totale delle spese ammissibili deve essere compreso tra 100.000 e 2.500.000 di euro;
  - per le imprese artigiane il totale delle spese ammissibili deve essere compreso tra 50.000,00 euro e 1.5000.000 euro.
9. Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente comma 6 lo stesso viene ricondotto dall'Amministrazione regionale a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.
  10. L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.
  11. L'eventuale finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, può essere supportato da garanzie da parte dei Consorzi Fidi.
  12. Laddove tali garanzie siano assistite da risorse e/o garanzie pubbliche statali, regionali o locali, esse potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore all'80% del finanziamento bancario ordinario, di cui al precedente comma, e dovranno soddisfare le condizioni di cui ai punti 3 (Importo dell'aiuto) e/o 4 (Condizioni che escludono l'esistenza dell'aiuto) della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2000/C 71/07), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 71 dell'11 marzo 2000. Le suddette garanzie dovranno essere concesse attraverso vigenti regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione.
  13. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Bando non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente Bando<sup>2</sup>.
  14. I soggetti richiedenti le agevolazioni dovranno dichiarare nella Domanda l'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di *de minimis* e il rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento CE 1998/2006.
  15. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.
  16. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
  17. I contratti di leasing non potranno avere durata superiore a cinque anni per macchinari, impianti e attrezzature e di dieci anni per le opere murarie e assimilate, oltre ad un periodo di prelocazione massimo di due anni.

I contratti di leasing relativi all'acquisto di beni diversi da terreni ed immobili in locazione devono obbligatoriamente avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo di acquistare il bene alla scadenza del contratto stesso.

<sup>2</sup> Cfr punto 75 degli Orientamenti: "Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti."  
**[Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006]**

I contratti di leasing relativi all'acquisizione di terreni e di immobili devono proseguire per almeno 5 anni dalla data di completamento del progetto.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 5 ter - che ha introdotto importanti modifiche in relazione alla disciplina del leasing in merito alla deducibilità dei canoni in rapporto alla durata del contratto – il termine di 5/10 anni è riferito esclusivamente al periodo per il quale interviene l'agevolazione, analogamente a quanto previsto per la durata del finanziamento agevolabile. E', pertanto, consentita la stipula di un contratto di leasing per beni mobili e immobili fino alla durata massima prevista dalla normativa nazionale sopra richiamata. Per ciò che concerne le erogazioni:

- se la durata del contratto di locazione finanziaria è inferiore a 5/10 anni si provvederà ad armonizzare le erogazioni delle agevolazioni con la durata del contratto;
- se la durata del contratto di locazione finanziaria è superiore o pari a 5/10 anni (indipendentemente dalla durata dello stesso) si procederà comunque a ricondurre l'erogazione dell'agevolazioni sulla base di quanto sopra esposto.

18. Per attestare la copertura finanziaria di ciascun Piano di Investimento Produttivo (Aziendale ed Interaziendale), ciascun soggetto interessato:

- qualora faccia ricorso al credito bancario o alla locazione finanziaria, unitamente alla domanda di agevolazione deve allegare copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria redatta secondo la modulistica allegata. Qualora la delibera bancaria non fosse disponibile alla data di presentazione della domanda, può allagare apposita certificazione sostitutiva della Banca o della società di leasing attestante che è in corso l'istruttoria del finanziamento.

La delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria redatta secondo la modulistica allegata deve essere prodotta, a pena di esclusione della domanda di agevolazione, inderogabilmente al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla chiusura del Bando.

- qualora ricorra esclusivamente ad apporto di mezzi propri o ad altre fonti di copertura finanziaria, alla domanda di agevolazione deve allegare una attestazione bancaria sul merito creditizio e/o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria.

## Art. 9 - Criteri e Punteggi di Valutazione

1. La valutazione del Piano degli Investimenti Produttivi Interaziendale o Aziendale viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

**TABELLA A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI**

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO INDUSTRIA	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO ARTIGIANATO	Punteggio max
A1 - Cofinanziamento	Percentuale richiesta su quella massima concedibile (100%)	Quota richiesta da 60,00% a 100,00%	$[(\% \text{richiesta con due decimali} - 100) / (60 - 100)] * 6$	$[(\% \text{richiesta con due decimali} - 100) / (60 - 100)] * 6$	Fino a 6
A2 - Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione	a) Prevalenza partecipazione e gestione femminile	A.2.1 Progetti presentati da imprese a prevalente partecipazione e gestione femminile: Per i Piani aziendali - per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna; per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale e del capitale; - per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne. Per i Piani Interaziendali - L'organo amministrativo del soggetto proponente deve essere costituito almeno al 75% da donne; Il requisito viene verificato nell'anno a regime e deve permanere per almeno 5 anni	1	1	1

**TABELLA A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI**

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO INDUSTRIA	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO ARTIGIANATO	Punteggio max
	b) Realizzazione o incremento delle iniziative per migliorare i servizi per i figli dei dipendenti, quali ad esempio i servizi di nursery e assistenza all'infanzia	A.2.2 Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative - Servizio di nursery con utensileria (scaldabiberon, fasciatoio, ecc.) - Creazione o ampliamento, per maggiore accoglienza, dell'asilo nido aziendale - Altro (specificare).	2	1	Industria 2 Artigianato 1
	c) Facilitazione di accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla legge)	A.2.3. Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative: - Servizio di supporto attraverso ausili e/o attrezzature speciali (montascale, servoscale, elevatori, arredi speciali, ecc.) - Apparecchiature specifiche e con installazione di segnaletica e/o dispositivi speciali (es.: mappe tattili, plastici, scritte in braille, apparecchi acustici o appositi cartelli con macro-scritte, ecc.) - Altro. (specificare).	2	1	Industria 2 Artigianato 1
A3 - Livello di sostenibilità ambientale	a) Miglioramento delle performance ambientali attraverso la <b>riduzione dei consumi</b>	<b>A.3.1 Consumi idrici</b> (almeno uno): punti 1 - Progettazione e realizzazione di sistemi di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche - Progettazione e realizzazione di sistemi di riutilizzo delle acque di processo - Progettazione e realizzazione di sistemi di trattamento e riutilizzo delle acque reflue <b>Consumi energetici</b> (almeno uno): punti 1 - Installazione di motori e macchinari ad elevata efficienza energetica - Miglioramento delle performance energetiche degli edifici (isolamento termico, pannelli solari, impianti di riscaldamento ad elevata efficienza energetica, massimizzazione dell'illuminazione ecc.) - Recupero termico del calore prodotto nei processi produttivi	2,00	2,00	Fino a 2
	b) Miglioramento delle performance ambientali attraverso la <b>riduzione dell'inquinamento</b>	IA.3.2. interventi volti minimizzare i carichi inquinanti delle attività produttive poste in essere: <b>Rifiuti</b> - Analisi dei potenziali rifiuti derivanti dai processi produttivi e individuazione di filiere del recupero o riutilizzo dei rifiuti prodotti (0,84 punti) <b>Emissioni nell'aria</b> - Progettazione e realizzazione di sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni diffuse (0,44 Punti) - Individuazione e adozione delle MTD per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera (0,84 Punti) <b>Emissioni nell'acqua</b> - Progettazione e realizzazione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (0,44 Punti) - Individuazione e adozione delle MTD per l'abbattimento delle emissioni nelle acque (0,44 Punti)	3	3	Fino a 3
	c) <b>Certificazione ambientale.</b> Possesso di marchi o sistemi di gestione ambientale normati (EMAS, ISO 14001)	<b>A.3.3 Certificazione ambientale.</b> - Registrazione EMAS (3,0 punti) - Upgrade (impresa certificata ISO 14001 che produce la dichiarazione ambientale per ottenere la registrazione EMAS) (3 punti) - Certificato di conformità ISO 14001 (2 punti)	Punteggio più elevato tra le condizioni esposte 3,00	Punteggio più elevato tra le condizioni esposte 3,00	Fino a 3,0
A4 - Localizzazione in aree dotate di infrastrutture ambientali	Il punteggio viene attribuito alle iniziative localizzate in aree produttive (ASI, ZI o PIP, NI) con una maggiorazione se le aree sono dotate di servizi ed infrastrutture a carattere ambientale.	<b>Localizzazione.</b> Localizzazione in aree produttive (1,80 punti) - Presenza dei requisiti cui deve rispondere l'area in cui si inserisce l'attività perché venga assegnata la maggiorazione di punteggio: - Sistema di trattamento dei reflui civili ed industriali (0,20 punti) - Recupero e/o riutilizzo dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione e/o per la produzione di materie prime secondarie in una logica di filiera (0,20 punti) - Raccolta differenziata (0,20 punti) - Sistemi di illuminazione pubblica a basso consumo (0,20 punti) - Utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, utilizzo di biomasse) (0,20 punti) - Rete di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (0,20)	3	3	Fino a 3
A5 - Tipologia di	Punteggio attribuito	A.5.1. Nuovo Impianto	3	3	

**TABELLA A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI**

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO INDUSTRIA	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO ARTIGIANATO	Punteggio max
investimento	sulla base delle priorità regionali	A.5.2.Ampliamento	4	4	Fino a 5
		A.5.3.Ammodernamento	5	5	
A6 - Innovatività del progetto	Introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto	A.6.1.Rapporto tra spese ammissibili per impianti, macchinari e attrezzature e spese ammissibili per il Piano degli investimenti produttivi superiore al 60%. Verrà attribuito 1 punto per ogni 10 punti percentuali dal 60 al 100%.	4	4	4
		A.6.2. Innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto e organizzativa. E' determinato dal rapporto tra le spese relative a investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le spese dell'investimento complessivo ammissibile per il piano degli investimenti produttivi. L'innovatività delle spese è valutata da esperti sulla base dei seguenti elementi: - Validità ed utilità dell'innovazione; - Contenuti e articolazione della proposta; - Capacità di gestione dell'innovazione; - Giustificazione economica della realizzazione dell'innovazione. Al punteggio ottenuto, viene sommata la maggiorazione brevetto di cui al punto successivo. Il punteggio viene determinato fino a un massimo di 20 punti.	25,00	25,00	R = (Investimenti Innovativi / Investimenti ammissibili) * (1+ 10%) R<1 Fino a 25 punti R≥1 25 punti
		A.6.3.Il valore determinato dal rapporto (R) di cui al punto precedente è maggiorato del coefficiente 10% per la presenza di almeno 2 unità di personale altamente qualificato			
		A.6.4.Maggiorazione brevetto: viene calcolato sul punteggio di cui al punto precedente a seconda del livello di tutela: <input type="checkbox"/> Nazionale (coefficiente 10%) <input type="checkbox"/> Europeo (coefficiente 15%) <input type="checkbox"/> Mondiale (coefficiente 20%) - Il valore determinato dal rapporto (R) di cui al punto precedente è maggiorato del coefficiente di livello di tutela, comunque per un max di 25 punti			
A7 - Riutilizzo di strutture industriali e artigianali preesistenti, non utilizzate	Riutilizzo strutture non utilizzate	- Riutilizzo di struttura artigianale/industriale dismessa/non utilizzata da almeno 2 anni	10	10	
A8 Sostegno all'impresa artigiana	Passaggio generazionale:Trasmissione dell'attività e dei saperi e tradizioni artistiche locali da padre in figlio	Impresa artigiana con uno o più dei seguenti requisiti: per i Piani Aziendali - Passaggio generazionale *** per i Piani Interaziendali presentati da consorzi artigiani - Almeno 3 consorziati che effettuano Passaggio generazionale ***	0,00	2	Artigianato 1
A9 - Fattibilità amministrativa e velocità della spesa	Valutazione dei tempi necessari per l'apertura del cantiere e, quindi, di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse	Autorizzazioni ottenute per avviare il cantiere (peso: max 3): - Concessioni edilizia ritirata (0,50 punti); - Autorizzazione (0,35 punti) - Valutazione Impatto Ambientale (1,90 punti) - Valutazione Incidenza (Rete Natura 2000) (1,00 punti) - Altro (es. perizia giurata, certificato del Comune). Specificare (0,25)	-3,00	-3,00	-3 * (Somma punti adempimenti ottenuti / 4)
A10 - Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo	Calcolato in base al reddito prodotto per le iniziative esistenti, al rapporto fra mezzi propri e finanziamenti a m/l termine per le nuove iniziative, della copertura a garanzia da parte di terzi e solidità patrimoniale dell'impresa.	A.10.1 NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi due bilanci) e/o investimenti ammissibili fino a 250.000 euro. - Rapporto F (finanziamenti a m/l termine + leasing)/totale investimenti ammissibili. I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni	10 * F	10 * F	Fino a 10
		A.10.2 Sostenibilità (investimenti ammissibili oltre 250.000 euro): rapporto S tra la media del reddito operativo prodotto nei due esercizi chiusi precedenti moltiplicato 5 e l'investimento ammissibile (I) Sostenibilità S = (Ro*5/I)	10*S	10*S	Minimo 0 Massimo 10
		A.10.3 Presenza di garanzia di consorzi fidi sul finanziamento	4	4	4
A11 - Capacità di perseguire l'obiettivo	Capacità economico-finanziaria dell'impresa proponente sulla base di alcuni indici di bilancio	NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o soggetti con non dispongono degli ultimi due bilanci) - Rapporto R fra (apporto di nuovi mezzi propri/investimenti ammissibili per il piano specifico). I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni	15* R	15 * R	Fino a 15

**TABELLA A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI**

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO INDUSTRIA	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO ARTIGIANATO	Punteggio max
		- ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se > 3% 1 punto; se > 5% (2 punti); se >10% (2,5 punti) - ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se >4% (1 punto); se > 5% (2 punti); se > 11% (2,5 punti) - Onerosità gestione finanziaria (Proventi e oneri finanziari/Totale debiti), se < 7% (2,5 punti); se < 9% (2 punti); se <12% (1 punti) - Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti a breve), se > 60% 1 punto; se >70% 2 punti; se >75% (2,5 punti) - Margine di struttura (Patrimonio netto-Immobilizzazioni nette), se > 0 (2,5 punti) - Indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-lungo termine (Dm/l) e totale immobilizzazioni e cioè da (CP+Dm/l)/AF se > 0,75 (1 punto); se > 0,9 (2 punti); se > 1,15 (2,5 punti) Ogni indice è calcolato come media dei valori degli ultimi due esercizi chiusi precedenti la presentazione della domanda	Somma punti fino a 15	Somma punti fino a 15	Fino a 15
<b>A. 12 – Incremento occupazionale</b>	Nuova occupazione con riferimento a personale esodato.	Rapporto tra nuova occupazione di personale esodato (in ULA) (persone iscritte nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 4 della legge 236/93 (mobilità non indennizzata) e/o espulsi da imprese con meno di 15 dipendenti che non stiano fruendo dell'indennità di disoccupazione e che non stiano svolgendo nessuna attività lavorativa) e nuova occupazione complessiva (in ULA). - Fino a 25% = 1 punto - da 25,1 a 50% = 2 punti - da 50,1 a 75% = 3 punti - oltre 75,1% = 5 punti Le nuove assunzioni dovranno essere effettuate entro l'esercizio "a regime"	5	5	Fino a 5
					<b>100</b>

\*\* Quando è stata indicata la tipologia "Altro" sulla tipologia di intervento si esprime l'esperto e successivamente la Banca attribuisce il punteggio.

\*\*\*si ha passaggio generazionale qualora il programma di investimenti oggetto delle agevolazioni venga realizzato da persona o società subentrante per passaggio generazionale (padre/figlio o nonno/nipote) lasciando invariata la linea d'attività originaria. Il passaggio deve essere successivo alla domanda di agevolazione e comprovato, con idonea documentazione (cessione di azienda o di ramo d'azienda al figlio/nipote, conferimento di azienda o ramo d'azienda in una società in cui il figlio/nipote abbia l'amministrazione e la maggioranza assoluta delle quote, cessione delle quote che consentano al figlio/nipote di poter avere l'amministrazione e la maggioranza assoluta della società), entro la conclusione dell'investimento, per i previsti controlli.

2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenuti ammissibili i Piani di Investimenti Produttivi Aziendali/Interaziendali che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti.
3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, per investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione si intendono:
  - a) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;
  - b) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme tecnologiche;
  - c) acquisizione di brevetti, know-how e conoscenze tecniche non brevettate funzionali all'esercizio delle attività oggetto del Piano;
  - d) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
  - e) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie.
  - f) realizzazione o acquisizione di impianti destinati al riciclo delle acque di processo;

- g) realizzazione o acquisizione di impianti per la produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti eolici)
4. In ogni caso per investimento innovativo si intende il macchinario come sistema completo senza distinzione della componente elettronica e/o di software. Per la verifica di innovatività delle spese dovrà essere prodotta specifica perizia giurata da un tecnico abilitato attestante l'innovatività dei macchinari.



## **(S) - PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI INTERAZIENDALI E AZIENDALI**

### **Art. 10 - Servizi Reali Ammissibili**

1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali, da parte dei Soggetti di cui al precedente Articolo 3 operanti nell'ambito dei settori di cui al precedente Articolo 4, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare i Piani Integrati di Servizi Reali devono essere finalizzati a:
  - sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali (tecnici, organizzativi, produttivi e commerciali) secondo le modalità di cui al precedente Articolo 1;
  - supportare lo start up dei soggetti di cui all'Articolo 3;
  - accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento degli assetti gestionali, tecnologici e/o organizzativi;
  - sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale, anche mediante specifico sostegno alla commercializzazione.
2. I Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali, costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, devono essere definiti in base alle criticità aziendali sulle quali si ritiene prioritario intervenire. I Piani sono attuati attraverso l'acquisizione di servizi reali individuati tra quelli di cui al successivo punto 3.
3. I servizi reali interaziendali e aziendali sono relativi alle seguenti aree di attività:
  - a) Strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale, al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business, all'affiancamento al management aziendale;
  - b) Marketing e vendite. Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e vendite, l'assistenza all'internazionalizzazione e all'esportazione, alla predisposizione di piani di comunicazione;
  - c) Produzione e supply chain. Tale area comprende i servizi finalizzati al miglioramento delle attività connesse all'approvvigionamento, alla produzione e alla logistica;
  - d) Organizzazione e risorse umane. Tale area comprende i servizi finalizzati: alla predisposizione di piani di formazione interaziendali e aziendali, al miglioramento/cambiamento del sistema organizzativo, alla gestione dei sistemi informativi, alla certificazione di qualità, ambientale e sociale delle imprese e alla predisposizione di sistemi di gestione di qualità e ambientale (es. adeguamento alle norme UNI EN ISO 9001; 14001, EMAS, S.A. 8000);
  - e) Finanza d'impresa. Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria.
4. Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l'azienda, di consulenza-accompagnamento per sostenere operativamente l'implementazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali ed Aziendali.
5. Le imprese di cui al precedente Articolo 3 potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati. Relativamente ai Piani Integrati di Servizi Interaziendali, i servizi dovranno essere diretti a favore del soggetto consortile e/o per l'attività comune a favore dei soci partecipanti al Contratto di Investimento. In questo caso si fa riferimento ai codici ISTAT ATECO 2002 anche delle singole imprese associate.
6. Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa o il servizio non risulti giustificato dall'autodiagnosi aziendale, si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.

7. L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata. E' fatta eccezione per le attività operative da realizzarsi all'estero che possono essere demandate a soggetti esteri non appartenenti alla propria struttura organizzativa.
8. Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
9. L'Amministrazione regionale può autorizzare la sostituzione del fornitore quando ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del rapporto contrattuale e in ogni caso previa verifica che il nuovo fornitore garantisca il rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, in particolare per quanto attiene l'attribuzione dei punteggi.

### **Art. 11 - Spese Ammissibili**

1. Sono ammesse a finanziamento le spese per la realizzazione dei Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali connesse:
  - all'acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi previsti dal presente Bando;
  - al conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi. Non sono ammissibili i costi per il mantenimento delle certificazioni;
  - nel caso di servizi relativi all'internazionalizzazione, alla locazione, all'allestimento e alla gestione di stand per la partecipazione, solo per la prima volta, a fiere o esposizioni, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale.
2. I contratti devono indicare con precisione l'oggetto e le finalità delle prestazioni previste, nonché i tempi, le modalità di realizzazione ed i relativi costi.
3. I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:
  - i servizi non devono essere continuativi o periodici;
  - i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
  - le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
  - in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;
  - nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'agevolazione non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.
4. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:
  - le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
  - le imposte e tasse;
  - l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento in generale dell'impresa;
  - le commesse interne di lavorazione;
  - le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;

- le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
  - le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
  - i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici)
5. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva:
- alla conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui al comma 13 del precedente Articolo 4 del presente Bando;
  - oppure
  - all'adozione del provvedimento di concessione provvisoria.
- e si conclude entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria.
6. Tutti gli importi previsti dal Bando si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

## **Art. 12 - Forme e Intensità dell'Agevolazione**

1. Le agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:
- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
  - Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
  - Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e sviluppo" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
- Gli aiuti non devono superare i massimali previsti dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" per il periodo 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea.
2. Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile ad agevolazione.
3. La misura concedibile del contributo in conto capitale, espressa in percentuale dell'investimento ammissibile, non può superare il 50% dell'investimento ammissibile.
4. In alternativa alle precedenti forme di agevolazione, per le spese ammissibili ad agevolazione fino al valore massimo di euro 500.000 può essere erogata un'agevolazione sugli investimenti nella misura massima del 50% e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis".
5. Il totale delle spese ammissibili per l'insieme dei Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali non può superare, in ogni caso, l'importo di 750.000,00 euro.
6. Il totale delle spese ammissibili per ciascun Piano Integrato di Servizi Reali Interaziendali o Aziendali non può superare, in ogni caso, l'importo di 500.000 euro.
7. Ogni intervento dovrà essere contenuto nell'ambito dei massimali di costo stabiliti nel "Catalogo dei Servizi Reali" allegato al Bando (cfr. Allegato B) e, comunque, commisurato al fatturato e alle immobilizzazioni aziendali delle imprese beneficiarie dell'intervento. Per ogni tipologia di servizio è stato individuato un massimale di costo ammissibile ad agevolazione, in relazione alla complessità aziendale espressa dal

fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio approvato. Nel caso di richieste avanzate da consorzi o società consortili, ai fini del calcolo dei massimali di costo di ciascun servizio, si fa riferimento alla somma dei fatturati di ciascuna impresa associata ammissibile. Per le imprese di nuova costituzione si fa riferimento ai massimali di prima fascia previsti nel Catalogo.

8. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.

### Art. 13 - Criteri di Valutazione

1. La valutazione del Piano Integrato dei Servizi Reali Interaziendale/Aziendale è effettuata assegnando a ciascun Piano un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

**TABELLA B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI REALI**

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	CALCOLO PUNTEGGIO
<b>B1 – Competitività</b>	Livello di competitività	B.1.1. NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi 2 bilanci)	5,00
		B.1.2 Incremento di almeno 0,05 nell'anno a regime del rapporto Ricavi da vendite e prestazioni/costi della produzione rispetto all'ultimo esercizio chiuso precedente la presentazione della domanda	5,00
		B.1.3 Incremento di almeno 0,05 del rapporto ROS (Return On Sale) = (Risultato della gestione caratteristica) / Ricavi da vendite e prestazioni nell'anno a regime rispetto all'ultimo esercizio chiuso precedente la presentazione della domanda	5,00
		B.1.4. Internazionalizzazione (anche per nuove iniziative): Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione in ordine alla capacità dell'impresa di introdurre elementi finalizzati a sostenere e favorire l'ingresso e/o il posizionamento sui mercati internazionali	5,00
<b>B2 - Miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese</b>	Tipologia di certificazione	B.2.1 I piani dei servizi sono finalizzato alla registrazione EMAS (10 punti)	Punteggio più elevato fra le condizioni esposte
		B.2.2. Il piano è finalizzato al conseguimento della certificazione ECOLABEL (10 punti)	
		B.2.3. L'impresa possiede già una forma di certificazione ambientale (EMAS o ISO 14001) (5 punti)	
<b>B3 - Coerenza ed efficacia del Piano di Servizi</b>	Organicità del Piano nel suo complesso e rispondenza alle strategie, capacità di risoluzione delle problematiche sulla base delle prospettive di miglioramento competitivo individuate dall'analisi anche in relazione al Piano di Sviluppo proposto	Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione sulla base dei seguenti elementi: - il piano di servizi proposto è coerente rispetto alle problematiche aziendali (5 punti); - livello di efficacia e di efficienza del piano dei servizi per la risoluzione delle problematiche aziendali (5 punti) ; - livello di integrazione del Piano di Servizi (5 punti)	Fino a 15
<b>B4 - Innovatività dei progetti</b>	Livello di innovazione dei contenuti dei singoli servizi	Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione dei servizi reali sulla base dei seguenti elementi: - servizi per l'innovazione organizzativa e commerciale (10 punti); - servizi innovativi per la diffusione dell'e-business (10 punti)	Fino a 20
<b>B5 - Qualificazione del fornitore</b>	Esperienza del soggetto che eroga i servizi	Almeno 3 anni di attività nel settore di consulenza. In ogni caso, per assegnare il punteggio, il valore delle consulenze già prestate deve essere almeno pari a 4 volte il costo del servizio richiesto. Viene, comunque, equiparata a 3 anni di attività la consulenza prestata il cui valore sia almeno pari a 4 volte il costo del servizio richiesto	5
<b>B6 - Congruità del Piano proposto in relazione al fatturato complessivo</b>	Capacità di sostenere l'investimento come rapporto (R) percentuale tra il costo totale dei servizi (S) e i ricavi da vendite e prestazioni complessivo, calcolato come valore medio degli ultimi due esercizi chiusi (F). Per le nuove iniziative si considera il rapporto fra apporto di mezzi propri e investimenti ammissibili	NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi 2 bilanci): - Rapporto F fra (apporto di nuovi mezzi propri per il piano specifico / investimenti ammissibili per il piano specifico). I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni.	15* F Massimo 15
		- $R = S / F$ - $R < 2\%$ (punti 15) - $2\% \leq R < 5\%$ (punti 12) - $5\% \leq R < 10\%$ (punti 7,5) - $R > 10\%$ (punti 4,5)	Fino a 15 secondo attribuzione punteggio
<b>B7 - Capacità di perseguire l'obiettivo</b>	Capacità economico-finanziaria dell'impresa proponente sulla base di alcuni indici di bilancio e del rapporto fra mezzi propri e investimenti ammissibili per le	NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o ultimi due bilanci non disponibili) - Rapporto R fra (apporto di nuovi mezzi propri per il piano specifico / investimenti ammissibili per il piano specifico). I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni.	R * 15 Massimo 15

**TABELLA B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI REALI**

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	CALCOLO PUNTEGGIO
	nuove iniziative	<ul style="list-style-type: none"><li>- ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se &gt; 4% (2,5 punti)</li><li>- ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se &gt; 7% (2,5 punti)</li><li>- Onerosità gestione finanziaria (Proventi e oneri finanziari/Totale debiti), se &lt; 16% (2,5 punti)</li><li>- Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti a breve), se &gt; 75% (2,5 punto)</li><li>- Margine di struttura (Patrimonio netto-Immobilizzazioni nette), se &gt; 0 (2,5 punti)</li><li>- Indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-lungo termine (Dm/I) e totale immobilizzazioni e cioè da <math>(CP+Dm/I)/AF</math> se &gt; 0,80 (2,5 punto)</li></ul> Ogni indice è calcolato come media dei valori degli ultimi due esercizi chiusi precedenti la presentazione della domanda	Somma Punti Fino a 15
<b>Totale</b>			<b>100</b>

2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili i Piani che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti.

## (R) - PIANI DI INNOVAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI

### Art. 14 - Studi di Fattibilità, Progetti di R&S Tecnologico, Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico Ammissibili

1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani di Innovazione Interaziendale e Aziendali, da parte delle Soggetti di cui al precedente Articolo 3, operanti nell'ambito dei settori di attività di cui al precedente Articolo 4, finalizzati ad incrementare la capacità dei soggetti suddetti di adottare innovazioni di processo e di prodotto per migliorare il loro livello di competitività sui mercati extraregionali. I Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali prevedono:
  - a) la realizzazione di Studi di Fattibilità Tecnica propedeutici alla realizzazione di Progetti di Ricerca Industriale o di Sviluppo Sperimentale;
  - b) la realizzazione di Progetti di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale relativi ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo precompetitivo, da attuare anche in cooperazione con centri di ricerca, università, laboratori tecnologici;
  - c) l'acquisizione di Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.

2. I Soggetti di cui al precedente Articolo 3 possono presentare le proposte per la realizzazione dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico anche congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ASI - Agenzia Spaziale Italiana.

In tal caso la partecipazione finanziaria nel Progetto da parte del Soggetto proponente deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda.

3. Gli Studi di Fattibilità Tecnica sono finalizzati a definire gli ambiti di intervento e di applicazione dei Progetti di Ricerca Industriale o di Sviluppo Sperimentale e a verificarne la fattibilità tecnica pervenendo alla definizione di un programma operativo delle attività da realizzare. Gli Studi di Fattibilità Tecnica devono essere predisposti preferibilmente e congiuntamente con Università, Enti di Ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni, ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ASI - Agenzia Spaziale Italiana. Gli Studi di Fattibilità che possono beneficiare delle agevolazioni devono riguardare Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico relativi ad attività di ricerca industriale o attività di sviluppo precompetitivo.

Possono essere finanziate le seguenti attività:

- analisi dei fabbisogni in termini di innovazione tecnologica della/e impresa/e (audit tecnologici)
- ricerca sul mercato delle soluzioni tecniche disponibili per soddisfare la domanda di innovazione di prodotto e/o di processo della/e impresa/e
- individuazione e creazione di cluster di imprese (per comparto produttivo, per filiera) aventi fabbisogni di innovazione tecnologica comuni
- ricerca di eventuali partner tecnologici (Università, Centri di ricerca) e finanziari (Soggetti Privati, Banche, Confidi) interessati alla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
- definizione della proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e verifica della relativa fattibilità tecnica, economica e finanziaria
- valutazione ex-ante dell'impatto dei risultati attesi del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico sulla competitività della/e impresa/e beneficiaria/e.

La durata degli Studi di Fattibilità non può superare i 6 mesi.

4. I Progetti di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale devono riguardare attività di ricerca industriale e/o attività di sviluppo sperimentale (pre-competitivo).
  - Per "ricerca industriale" si intendono la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un

notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

- Per "sviluppo sperimentale" si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può inoltre trattarsi di altre attività volte alla definizione concettuale di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione e documentazione. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati a uso commerciale.

È inoltre compresa la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato perché esso sia utilizzato unicamente a fini di dimostrazione e di convalida.

L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche regolari o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche apportino miglioramenti.

La durata dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico non può essere inferiore a 12 mesi e non può superare 24 mesi.

5. I Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sono finalizzati alla:

- realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo delle prestazioni funzionali, rispetto alla attuale offerta del mercato;
- adozione di nuove tecnologie, realizzate all'interno dell'impresa o acquisite dall'esterno, per migliorare i processi di produzione dei prodotti/servizi esistenti o di nuovi prodotti/servizi;
- innovazione del processo aziendale, o una riorganizzazione del medesimo, finalizzata ad un sensibile miglioramento della qualità/quantità dei prodotti/servizi e/o della efficienza/efficacia dei processi produttivi.

Le imprese possono acquisire Servizi per:

- a) il miglioramento di prodotti, di processi e di nuovi metodi di produzione industriale, per esempio in termini di maggiore ecocompatibilità, miglioramento dell'efficienza energetica, miglioramento dell'informatizzazione dei processi, oppure volti al miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini;
- b) la definizione e lo studio di rendimenti, prestazioni e tolleranze, le modifiche di macchinari ed impianti produttivi esistenti;
- c) la realizzazione di prototipi e di modelli con moderne tecniche di assemblaggio e prototipazione rapida;
- d) lo studio e la verifica di nuove procedure organizzative per l'innovazione o la razionalizzazione dei cicli di lavorazione;
- e) la verifica delle conformità di prodotto a normative vigenti (Marcatura CE, PED, ecc.), a norme tecniche specifiche e a certificazioni volontarie (ISO, EMAS, ecolabel);
- f) la realizzazione di analisi, prove, trattamenti, condizioni d'uso, campionature di nuovi prodotti e processi;
- g) il design e l'ecodesign dei prodotti/servizi esistenti o di nuova concezione;
- h) la tutela della proprietà industriale.

I Soggetti proponenti possono richiedere aiuti anche per la realizzazione di attività dimostrative e di divulgazione (seminari tecnici, riviste specializzate e di settore) finalizzate alla diffusione della conoscenza

delle tecnologie sviluppate, dei prodotti e dei servizi, e alla presentazione degli stessi come casi di successo, nella logica della "best practice".

La durata dei progetti non può superare i 12 mesi.

### **Art. 15 - Spese Ammissibili**

1. I costi ammissibili per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica sono i seguenti:
  - a) spese del personale dipendente e non dipendente (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) dei Soggetti proponenti nella misura in cui sono impiegati nella realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica;
  - b) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica, compresi i servizi di ricerca e le competenze tecniche;
  - c) spese per l'acquisizione di studi, banche dati e ricerche necessari per la realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
  - d) spese per la partecipazione a mostre, fiere e congressi strettamente correlati alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica;
  - e) spese per l'organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati degli Studi di Fattibilità Tecnica;
  - f) spese generali supplementari direttamente imputabili alla realizzazione degli Studi di Fattibilità Tecnica.
2. Con riferimento alle spese di cui al precedente punto si applicano i seguenti limiti:
  - le spese di cui alla lettera a) + b) non possono eccedere il 60% del programma complessivo di spesa dello Studio di Fattibilità Tecnica;
  - le spese di cui alle lettere d) + e) non possono eccedere complessivamente il 20% del programma di spesa dello Studio di Fattibilità Tecnica;
  - le spese di cui alla lettera f) non possono eccedere il 10% del programma complessivo di spesa dello Studio di Fattibilità Tecnica.
  - le spese di cui alla lettera c) non possono eccedere il 10% del programma complessivo di spesa dello studio di Fattibilità Tecnica.
3. I costi ammissibili per la realizzazione di Progetti di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale sono i seguenti:
  - a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca) dei Soggetti proponenti;
  - b) spese per strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata dello stesso. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;
  - c) servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca,
  - d) servizi di ricerca, inclusi i costi relativi alle attività di ricerca realizzati dalle Università e dai Centri di Ricerca;
  - e) costi per l'acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
  - f) spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:



- i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
  - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
  - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
- g) spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del Progetto di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale (organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.);
- h) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- i) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota).

I costi di cui ai punti c), d) ed e) sono considerati ammissibili nel limite massimo del 50 % del totale dei costi ammissibili del Progetto di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale.

Con riferimento alle spese indicate nei commi precedenti si applicano i criteri e le condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare la circolare ministeriale 11 maggio 2001, n. 1034240.

Non è possibile rendicontare costi relativi alle attività svolte da soci di società di capitali, amministratori unici e/o delegati, membri del Consiglio di Amministrazione, soci di società di persone. La prestazione non può essere effettuata dunque dagli stessi ed il relativo costo non è ammissibile.

Con riferimento alla voce di cui al punto 3.b è considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva secondo quanto indicato dalla circolare ministeriale sopra menzionata.

Con riferimento alla voce di cui al punto 3.e è considerato ammissibile ad agevolazione il costo per l'acquisizione dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Con riferimento alla voce di cui al punto 3.i sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per materiali di consumo specifico (reagenti, olii, ecc.) e quelli minuti complementari alle attrezzature e strumentazione (attrezzi di lavoro, guanti, occhiali, maschere, minuteria metallica ed elettrica, ecc.) acquistate nel periodo di competenza finanziaria dell'intervento. Le spese dovranno essere direttamente imputabili al progetto e saranno documentati da appositi giustificativi di spesa. I costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto e imballo.

Non sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per servizi reali continuativi e non periodici, beni prodotti in economia, gli ammortamenti, le svalutazioni, imposte e tasse, gli interessi passivi e oneri finanziari, gli oneri straordinari di gestione, beni usati, beni e/o servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica, beni e/o servizi forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

4. I costi ammissibili per la realizzazione dei Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sono i seguenti:

- a) servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione dei Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- b) costi per l'acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

- c) spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:
- costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
  - costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
  - costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
- d) spese per l'organizzazione di seminari ed incontri finalizzati alla costruzione di cluster di imprese interessati alla realizzazione e ai risultati dei Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
5. In generale, non sono ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
6. Non sono altresì ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
7. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi decorre dalla data successiva alla:
- conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui al comma 13 del precedente Articolo 3 del presente Bando; o,
  - adozione del provvedimento di concessione provvisoria.
- e si conclude entro:
- 6 mesi per gli Studi di Fattibilità
  - 24 mesi Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dalla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria;
  - 12 mesi per i Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.
8. Tutti gli importi previsti dal Bando si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

## **Art. 16 - Forma e Intensità dell'Aiuto**

1. Le agevolazioni per la realizzazione degli Studi di Fattibilità, dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e per l'acquisizione di Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
  - Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e sviluppo" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
- Gli aiuti saranno erogati in conformità alla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" per il periodo 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea.
2. Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.
3. L'intensità nominale dell'aiuto per gli Studi di Fattibilità Tecnica, calcolata sulla base dei costi degli studi, non deve superare:

- il 75 % per gli Studi di Fattibilità Tecnica relativi ai Progetti di Ricerca Industriale;
  - Il 50% per gli Studi di Fattibilità Tecnica relativi ai Progetti di Sviluppo Sperimentale.
4. L'intensità nominale dell'aiuto per i Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto, non deve superare:
- a) il 50 % per la ricerca industriale;
  - b) il 25 % per lo sviluppo sperimentale.
- Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.
5. In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non può superare l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.
6. Nel caso di aiuti ad un Progetto di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale realizzato in collaborazione tra Organismi di Ricerca e Imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.
7. L'intensità di aiuto di base per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 4 può essere aumentata come segue:
- a) per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; e
  - b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, può essere applicata nei seguenti casi:
    - i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:  
nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;  
il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure
    - ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:  
l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto; e  
l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; oppure
    - iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.
- Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.
8. L'intensità nominale dell'aiuto per i Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico, calcolata sulla base dei costi dei servizi, non deve superare il 50%. Nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi dei servizi stessi.
9. L'importo massimo del contributo non può, in ogni caso, superare i 22.500,00 euro per singolo Studio di Fattibilità Tecnica, i 500.000,00 euro per ciascun Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (industriale e pre-competitiva) e i 50.000,00 euro per ciascun Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
10. Il totale delle spese ammissibili per l'insieme dei Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali non può superare, in ogni caso, l'importo di 2.000.000,00 euro.

11. Qualora l'eventuale finanziamento bancario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, assistite esclusivamente da risorse e/o garanzie private, questo costituisce elemento di valutazione della sostenibilità finanziaria.
12. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" per il periodo 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea. Inoltre, gli aiuti concessi non possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli Aiuti a Finalità Regionale.
13. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

### Art. 17 - Criteri di Valutazione

1. La valutazione del singolo Piano di Innovazione Interaziendale/Aziendale viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base della valutazione dei singoli Progetti costituenti il Piano (Studi di Fattibilità Tecnica, Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico).
2. Il punteggio del Piano di Innovazione Interaziendale/Aziendale è definito dalla somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Progetto costituente il Piano. I pesi dei singoli Progetti sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Progetti e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Innovazione. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 50 punti e il valore massimo di 100 punti.

**TABELLA C - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE**

<b>Valutazione degli Studi di Fattibilità Tecnica</b>			
<b>CRITERIO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE</b>	<b>ATTRIBUZIONE PUNTI</b>	<b>CALCOLO PUNTEGGIO</b>
<b>C1 – Validità ed utilità del Piano</b>	Miglioramento dei processi di produzione	C.1.1 Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto.	Fino a 15
	Avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie	C.1.2 Contributo del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse.	Fino a 15
	Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi	C.1.3 Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto ad altre imprese potenzialmente interessate.	Fino a 15
<b>C2 – Qualità ed efficacia della proposta dello Studio di Fattibilità</b>	Coerenza degli obiettivi e dei contenuti	C.2.1 Coerenza degli obiettivi, dei contenuti e dei risultati attesi dalla realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica in relazione agli elementi necessari per la valutazione della realizzabilità del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.	Fino a 15
	Approccio metodologico	C.2.2 Qualità ed efficacia dell'approccio metodologico (modelli, metodologie e strumenti) proposto per la realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica.	Fino a 20
	Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto	C.2.3 Qualità del Gruppo di Lavoro proposto per la realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica (organizzazione del Gruppo di Lavoro, livello di integrazione delle competenze, esperienze e competenze dei singoli componenti).	Fino a 20
Totale			100

<b>Valutazione dei Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico</b>			
<b>CRITERIO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE</b>	<b>ATTRIBUZIONE PUNTI</b>	<b>CALCOLO PUNTEGGIO</b>
<b>C3 – Validità ed utilità del Piano</b>	Miglioramento dei processi di produzione	C.3.1 Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto.	Fino a 5
	Avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie	C.3.2. Contributo del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse.	Fino a 5
	Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi	C.3.3 Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto ad altre imprese potenzialmente interessate.	Fino a 10

**TABELLA C - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONE AZIENDALE**

<b>C4 – Fattibilità Tecnica del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico</b>	Fattibilità Tecnica del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico	- Risultati dello Studio di Fattibilità tecnica, ove realizzato	Fino a 5
<b>C5 – Contenuti e articolazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico</b>	Coerenza degli obiettivi e dei contenuti	C.5.1.Coerenza interna tra gli obiettivi, i contenuti e i risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.	Fino a 10
	Approccio metodologico	C.5.2 Coerenza e validità dell'approccio tecnico-scientifico e metodologico proposto (tecnologie, modelli, metodologie e strumenti) per la realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.	Fino a 10
	Efficacia del Piano di Lavoro	C.5.3 Efficacia del Piano di Lavoro proposto e dell'organizzazione del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.	Fino a 5
	Modalità di diffusione dei risultati	C.5.4 Modalità di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico alle altre imprese potenzialmente interessate	Fino a 5
	Congruietà dei costi previsti	C.5.5 Congruietà dei costi previsti per la realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico	Fino a 5
<b>C6 – Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto</b>	Esperienze e competenze dei singoli Soggetti	C.6.1. Esperienze e competenze dei singoli Soggetti (università, centri di ricerca, imprese) partecipanti al Progetto.	Fino a 10
	Livello di integrazione delle competenze	C.6.2 Livello di integrazione delle competenze e delle esperienze tra i singoli Soggetti e capacità di favorire lo scambio e la collaborazione fra impresa e Università e centri di ricerca	Fino a 5
	Competenze ed esperienze del Gruppo di lavoro proposto	C.6.3. Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e alle attività assegnate nel Piano di Lavoro.	Fino a 10
<b>C7 - Congruietà del Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico proposto in relazione al fatturato aziendale</b>	Capacità di sostenere l'investimento come rapporto (R) percentuale tra il costo totale del Progetto (P) e i ricavi da vendite e prestazioni complessivo, calcolato come valore medio degli ultimi due esercizi chiusi (F). Per le nuove iniziative si considera il rapporto fra apporto di mezzi propri e investimenti ammissibili	NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi 2 bilanci): - Rapporto (R) fra (apporto di nuovi mezzi propri per il piano specifico / 70% investimenti ammissibili per il piano specifico . I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni.	15*R Fino a 15
		- R = P / F - R < 2% (punti 15) - 2% ≤ R < 5% (punti 12) - 5% ≤ R < 10% (punti 7,5) - R > 10% (punti 4,5)	Fino a 15 secondo attribuzione punteggio
Totale			100

**Valutazione dei Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico**

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	CALCOLO PUNTEGGIO
<b>C8 – Validità ed utilità del Servizio</b>	Miglioramento dei processi di produzione	- Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico proposto.	Fino a 10
<b>C9 – Contenuti e articolazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico</b>	Coerenza degli obiettivi e dei contenuti	C.9.1 Coerenza interna tra gli obiettivi, i contenuti e i risultati attesi dalla realizzazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico.	Fino a 10
	Approccio metodologico	C.9.2 Coerenza e validità dell'approccio tecnico-scientifico e metodologico proposto (tecnologie, modelli, metodologie e strumenti) per la realizzazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico.	Fino a 15
	Efficacia del Piano di Lavoro	C.9.3 Efficacia del Piano di Lavoro proposto e dell'organizzazione del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico.	Fino a 10
	Congruietà dei costi previsti	C.9.4 Congruietà dei costi previsti per la realizzazione del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico	Fino a 10
<b>C10 – Competenze ed esperienze dell/i Fornitore/i del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico</b>	Esperienze e competenze dei singoli Soggetti	C.10.1 Esperienze e competenze dei singoli Soggetti	Fino a 10
	Livello di integrazione delle competenze	C.10.2 Livello di integrazione delle competenze e delle esperienze tra i singoli Soggetti e capacità di favorire lo scambio e la collaborazione fra impresa e Università e centri di ricerca	Fino a 10
	Competenze ed esperienze del Gruppo di lavoro proposto	C.10.3 Esperienze e competenze professionali dei singoli Soggetti.	Fino a 10
<b>C11 - Congruietà del Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico in relazione al fatturato aziendale</b>	Capacità di sostenere l'investimento come rapporto (R) percentuale tra il costo totale del Progetto (P) e i ricavi da vendite e prestazioni complessivo, calcolato come valore medio degli ultimi due esercizi chiusi (F). Per le nuove iniziative si considera il rapporto fra apporto di mezzi propri e investimenti ammissibili	NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi 2 bilanci): - Rapporto (R) fra (apporto di nuovi mezzi propri per il piano specifico/ investimenti ammissibili per il piano specifico. I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni.	15*R Fino a 15
		- R = P / F - R < 2% (punti 15) - 2% ≤ R < 5% (punti 12) - 5% ≤ R < 10% (punti 7,5) - R > 10% (punti 4,5)	Fino a 15 secondo attribuzione punteggio
Totale			100

## (F) – PIANI DI FORMAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI

### Art. 18 - Progetti di Formazione Continua Aziendali e Individuali Ammissibili

1. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali devono essere coerenti con i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali e possono prevedere la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell'impresa, prioritariamente nei seguenti ambiti di intervento:
  - strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
  - organizzazione e gestione aziendale (assetti organizzativi, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.)
  - processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di gestione ambientale o marchi di qualità ambientale specifici nei processi di produzione e nei servizi turistici, logistica, etc.).
2. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali devono contenere l'accordo tra le Parti Sociali, Datoriali e Sindacali (regionali, territoriali o aziendali) nelle forme previste dagli accordi confederali e categoriali.
3. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali sono definiti sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali delle imprese e sono finalizzati a:
  - sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
  - ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).
4. Le azioni formative, in funzione delle rispettive finalità e contenuti, sono classificabili nelle seguenti tipologie:
  - a) "Formazione Generale", la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla *posizione*, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio:
    - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
    - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
  - b) "Formazione Specifica", la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.
5. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali sono articolati in:
  - a) *Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA)*, attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda, realizzati direttamente dall'impresa in collaborazione con Agenzie Formative. Le Agenzie formative, al fine di svolgere l'attività formativa oggetto del presente Avviso Pubblico, devono dichiarare di essere accreditate dalla Regione Calabria per la macrotipologia formativa "Formazione Continua" in esecuzione delle disposizioni del Regolamento 9 dicembre 2004, n. 2, pubblicato sul BURC del 15 dicembre 2004 (Supplemento Straordinario n. 8 al BURC n. 22 del 1 dicembre 2004). Possono, altresì, essere proposte Agenzie Formative non ancora

accreditate, ma che abbiano effettuato richiesta di accreditamento alla Regione Calabria per la macrotipologia formativa "Formazione Continua".

La Regione Calabria garantisce l'aggiornamento costante della lista delle Agenzie Formative accreditate, con procedura "a sportello" e con l'impegno a confermare l'avvenuto accreditamento entro i trenta giorni dalla richiesta.

La Regione Calabria rispetta i regimi di mutuo riconoscimento dei sistemi di accreditamento delle altre Regioni e degli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, al fine di consentire a tutti i Soggetti comunitari l'accesso al presente Avviso Pubblico, nel rispetto delle norme e dei principi del Trattato CE. A tal fine, sono garantite adeguate forme di pubblicizzazione, sensibilizzazione e informazione delle procedure per l'accREDITamento (cfr. art. 19 del Regolamento Regionale n. 2/2004).

Qualora la formazione debba essere svolta all'esterno dell'azienda, la sede formativa individuata deve essere accreditata prima dell'avvio dell'intervento formativo. Viceversa, nel caso in cui l'azienda abbia capacità logistica interna per lo svolgimento dell'attività corsuale (teorica e/o pratica) e intenda svolgere l'attività formativa nei propri locali, la sede non è soggetta alle procedure di accREDITamento.

L'attività formativa può essere attuata secondo le seguenti modalità:

- moduli formativi svolti in aula;
- moduli di tipo seminariale;
- stages, attività pratiche di simulazione;
- percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
- addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
- percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.

b) *Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI)* rivolti ai singoli lavoratori delle PMI e sono realizzati attraverso l'erogazione di voucher alle imprese. L'attività di formazione continua individuale può essere attuata secondo le seguenti modalità:

- partecipazione a corsi;
- partecipazione a seminari;
- realizzazione di stages;

L'accesso all'offerta formativa avverrà, per quanto attiene la partecipazione a corsi e seminari in via prioritaria, con ricorso al Catalogo Regionale dell'Offerta di Formazione Continua, pubblicato nel sito [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it) per le seguenti aree tematiche:

- a) Area Amministrativo/Finanziaria.
- b) Area Commerciale, Marketing e Comunicazione di Impresa.
- c) Area Contabilità, Controllo di Gestione e Sicurezza.
- d) Area Informatica e Sistemi Informativi.
- e) Area Linguistica.
- f) Area Organizzativa e Gestionale.
- g) Area Produzione, Tecniche di Produzione, Progettazione Prodotti, Innovazione Tecnologica.
- h) Area Qualità, Ambiente, Energia.
- i) Area Risorse Umane<sup>3</sup>.
- j) Area Servizi.

---

<sup>3</sup> Per le attività formative ricomprese in questa area di intervento dovrà essere tenuto in debita considerazione il tema delle Pari Opportunità.

k) Area Legale.

l) Area Progettazione Cad-Cam.

m) Area Tecnico-Cantieristica.

Qualora l'intervento formativo di cui si intende fruire non sia disponibile nel Catalogo Regionale dell'Offerta di Formazione Continua, al momento dell'attuazione del progetto formativo, il finanziamento del voucher avverrà:

- mediante il ricorso ai cataloghi di altre regioni italiane, a condizione che l'offerta formativa stessa sia validata dalla medesima Amministrazione regionale o dalle Province autonome e, comunque, nel rispetto dei sistemi regionali di accreditamento vigenti presso le medesime;

o in alternativa,

- mediante il ricorso al libero mercato, a condizione che i soggetti che erogano la formazione siano in regola con la normativa vigente e con i sistemi di accreditamento vigenti nel territorio o nello Stato di "stabilimento", nel quale cioè è ubicata la propria sede. In siffatta ipotesi, alla domanda deve essere allegato il certificato di accreditamento qualora l'attività si svolga in territorio italiano<sup>4</sup>; qualora si svolga fuori dal territorio nazionale, ma comunque nell'ambito dei paesi ricompresi nell'UE, dovrà prodursi idonea documentazione.

Per quanto attiene la realizzazione di stage presso aziende, altre strutture produttive e centri di ricerca o di trasferimento tecnologico, essi devono essere regolati da convenzione fra l'impresa richiedente ed il soggetto ospitante dalla quale siano rilevabili:

- gli obiettivi, i contenuti, le modalità di realizzazione e la durata dello stage;
- i nominativi dei partecipanti e le mansioni attribuite.

Lo stage può essere di tipo conoscitivo (osservazione di attività svolta da altri), applicativo (attività pratica non produttiva), di pre-inserimento (affiancamento all'attività produttiva).

6. L'impresa richiedente le agevolazioni è responsabile della verifica del possesso dei requisiti in capo all'Agenzia Formativa per l'attribuzione del punteggio previsto nel successivo Articolo 22 del presente Bando. L'Amministrazione regionale può autorizzare la sostituzione del fornitore quando ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del rapporto contrattuale e in ogni caso previa verifica che la nuova Agenzia Formativa garantisca il rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, in particolare per quanto attiene l'attribuzione dei punteggi.

7. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso un'unità produttiva localizzata in Calabria. I destinatari delle attività formative sono i lavoratori residenti o domiciliati nella Regione appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturali, riorganizzazioni aziendali e/o riduzioni temporanee di attività;
- soci delle cooperative iscritti a libro paga;
- titolari di impresa e soci lavoratori non dipendenti.

Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:

- i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
- gli operatori della formazione professionale.

---

<sup>4</sup> In alternativa alla produzione del certificato, l'impresa può allegare un'autocertificazione avente ad oggetto gli estremi dell'atto di accreditamento, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Agenzia Formativa (o dal procuratore speciale con contestuale presentazione della relativa procura), redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.



8. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali definiti sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali devono essere presentati al momento della presentazione della Domanda di Agevolazione.

### **Art. 19 - Spese Ammissibili**

1. Le tipologie di costi ammissibili<sup>5</sup> per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) sono le seguenti:

- a) progettazione;
- b) coordinamento;
- c) retribuzione personale docente;
- d) trasferte per personale docente;
- e) attività di tutoraggio;
- f) spese relative a personale amministrativo non docente;
- g) spese per trasferta di personale amministrativo non docente;
- h) spese per utilizzo locali e attrezzature finalizzate all'attività formativa;
- i) supporti informatici e audiovisivi;
- j) costi generali di gestione afferenti l'attività di formazione;
- k) costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
- l) costi di trasferta dei partecipanti al progetto di formazione;

La somma dei punti k) e l) sopraindicati sono ammissibili fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti, rilevabili da appositi registri.

2. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono i seguenti:

- a) costo di partecipazione alle attività formative;
- b) spese di trasferta del destinatario della formazione;
- c) costi di personale del partecipante al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti a) e b) sopraindicati. Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti, rilevabili da appositi registri.

3. I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

4. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva:

- alla conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui al comma 13 del precedente Articolo 4 del presente Bando; oppure,
- all'adozione del provvedimento di concessione provvisoria.

e si conclude entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria o, quando rivolto ai nuovi assunti, dalla data di assunzione dei nuovi dipendenti e comunque entro l'anno a regime.

5. Tutti gli importi previsti dal Bando si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

---

<sup>5</sup> Nel rispetto dei limiti e delle specificazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

## **Art. 20 - Forma ed Intensità dell'Agevolazione**

1. Le agevolazioni per la realizzazione dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. C. E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004 come prorogato con il Regolamento (CE) N. 1976/2006 del 20 dicembre 2006;
- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", pubblicato nella G.U.C.E. serie L N. 379 del 28 Dicembre 2006.

Gli aiuti sono erogati in conformità alla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" per il periodo 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007..

2. Gli aiuti sono concessi alle Piccole e Medie Imprese nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile ad agevolazione.

3. Le intensità massime ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendali e Individuali di cui al precedente Articolo 18 sono pari:

- al 25% per la formazione specifica,
- al 60% per la formazione generale.

4. Le intensità di aiuto di cui al precedente comma 3 possono essere tuttavia aumentate, a concorrenza di una intensità massima dell'80%, nei seguenti casi:

- i) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
- ii) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

5. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità prevista per la formazione specifica.

6. Per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) il costo massimo ammissibile ad agevolazione per ora di attività formativa è pari a:

- massimo 100 euro/ora per classi costituite da un numero massimo di lavoratori pari a 5;
- massimo 100 euro/ora per classi costituite da un numero di lavoratori compreso tra 6 e 20, con un incremento pari a 12 euro/ora per ogni lavoratore aggiuntivo a 5.

La durata minima del progetto è di 16 ore, quella massima è di 200 ore.

7. Per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) il numero massimo di Voucher Aziendali erogabili è pari a quindici per le medie imprese e dieci per le piccole imprese. Il costo massimo ammissibile ad agevolazione di un Voucher Aziendale è pari a 2.000 euro. L'ammontare del voucher è liquidato esclusivamente per i partecipanti alle attività formative che hanno frequentato almeno il 75% della durata totale del corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti in materia. Qualora i partecipanti alle attività formative frequentano una percentuale inferiore al 75% della durata totale del corso ma pari almeno al 50% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti, è liquidata la metà dell'ammontare del voucher. Nulla è riconosciuto per i partecipanti alle attività formative che, pur inseriti nell'elenco dei beneficiari di voucher formativo, non hanno raggiunto almeno il 50% della durata totale del corso.

8. L'Amministrazione Regionale valuta e concede il finanziamento per l'attuazione dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali per l'insieme delle operazioni approvate. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di

sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.

9. Il totale delle spese ammissibili per l'insieme dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali non può superare l'importo di 750.000,00 di euro.
10. Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente comma 7, lo stesso viene ricondotto dal Soggetto Attuatore a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.
11. Il Soggetto Proponente dovrà inserire nella domanda di agevolazione, in particolare nel piano finanziario, le fonti che intende attivare per la copertura dei costi dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali, allegando idonea documentazione a supporto al fine di consentire al Soggetto Attuatore le necessarie valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria del programma proposto.
12. L'Amministrazione Regionale valuta, approva e concede il finanziamento per l'attuazione dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali per l'insieme delle operazioni approvate.
13. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.

## Art. 21 - Criteri di Valutazione

1. La valutazione dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

**TABELLA D - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE**

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
D1 - Cofinanziamento.	Percentuale cofinanziamento rispetto a quello minimo richiesto.	- Un punto per ciascun punto percentuale di cofinanziamento maggiore a quello minimo richiesto, fino ad un massimo di 10 punti percentuali.	10
D2 - Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione.	Facilità di accesso alla formazione.	- Modalità attuative favorevoli alla conciliazione dei tempi di vita, familiare e personale, e tempi di lavoro: flessibilità dell'attività formativa e/o misure di accompagnamento (ad esempio convenzione/voucher per acquisto servizi alla persona, servizi di trasporto autonomo, etc.)	10
D3 - Metodologie didattiche.	Efficacia delle metodologie didattiche in relazione agli obiettivi e ai contenuti formativi (in presenza di più corsi si indica la media del punteggio degli interventi ammissibili).	D.3.1 Interventi formativi previsti nel Catalogo dell'Offerta di Formazione Continua della Regione Calabria.	15
		D.3.2 Interventi formativi non previsti nel Catalogo dell'Offerta di Formazione Continua della Regione Calabria: valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione.	12
D4 - Contenuti didattici, articolazione del percorso e strumentazione didattica.	Coerenza tra gli obiettivi formativi e l'articolazione e i contenuti didattici (in presenza di più corsi si indica la media del punteggio degli interventi ammissibili).	D.4.1 Interventi formativi previsti nel Catalogo dell'Offerta di Formazione Continua della Regione Calabria.	30
		D.4.2 Interventi formativi non previsti nel Catalogo dell'Offerta di Formazione Continua della Regione Calabria: valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione.	25
D5 - Sistemi di monitoraggio e valutazione.	Efficacia ed efficienza dei sistemi di monitoraggio e valutazione.	- Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione.	20
D6 - Qualificazione del Fornitore dei servizi di formazione.	Numero corsi.	Numero corsi realizzati nell'ultimo biennio analoghi per contenuti e destinatari rispetto a quelli proposti: - 1 Corso: Punti 1. - 2 Corsi: Punti 2. - 3 Corsi: Punti 3. - 4 Corsi: Punti 4. - 5 Corsi: Punti 5.	5
D7 - Destinatari della formazione.	Percentuale di personale partecipante alla formazione sul totale degli occupati	- La percentuale deve essere calcolata sul totale delle categorie di cui all'Articolo 19, comma 7, presenti in impresa al momento in cui viene presentata la domanda di agevolazione. Nelle suddette categorie devono essere compresi anche i nuovi assunti. Il punteggio viene attribuito se il Piano coinvolge almeno il 25% del personale.	5
D8 - Congruità	Fatturato aziendale rapportato ai	- Nuove Iniziative.	3

**TABELLA D - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE**

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
dell'investimento.	costi del Piano della Formazione Aziendale.	- Rapporto tra il fatturato aziendale (F) calcolato come media matematica dei fatturati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, precedenti alla presentazione della domanda e l'investimento ammissibile per la realizzazione del Piano della Formazione Aziendale proposto (PFA): - F/PFA > 5: Punti 5. - F/PFA > 4: Punti 4. - F/PFA > 3: Punti 3. - F/PFA > 2: Punti 2. - F/PFA > 1: Punti 1. - F/PFA ≤ 1: Punti 0.	5
Totale			100

2. Il punteggio di ogni singolo Piano di Formazione Interaziendale/Aziendale è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili i Piani che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti.

## **PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO**

### **Art. 22 - Soggetto Responsabile del Contratto di investimento**

1. Le imprese proponenti i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali individuano, tra i Soggetti di cui al precedente Articolo 3, un Soggetto Responsabile del Contratto di Investimento.
2. Le funzioni e i compiti del Soggetto Responsabile sono indicate nei successivi articoli in relazione alle specifiche fasi di presentazione, valutazione e realizzazione del Contratto di Investimento

### **Art. 23 - Iter Procedurale per la Presentazione e la Selezione dei Contratti di Investimento**

1. La procedura di selezione delle Domande di Agevolazione per i Contratti di Investimento è di tipo valutativo negoziale ai sensi dell'Articolo 6 del D.Lgs. 123/98.
2. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei Contratti di Investimento è articolato nelle seguenti fasi:
  - a) Presentazione delle Domande di Agevolazione per i Programmi Integrati di Investimento.
  - b) Verifica dell'ammissibilità dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Programmi Integrati di Investimento.
  - c) Istruttoria dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Programmi Integrati di Investimento.
  - d) Valutazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Programmi Integrati di Investimento.
  - e) Valutazione complessiva dei Programmi Integrati di Investimento.
  - f) Negoziazione dei Programmi Integrati di Investimento.
  - g) Approvazione della Graduatoria dei Programmi Integrati di Investimento.
3. Il Soggetto Attuatore di cui al successivo Articolo 24 e, per la parte di competenza, i soggetti previsti dalla procedura effettuano gli adempimenti istruttori relativi alla:
  - verifica dell'ammissibilità dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti il Programma Integrato di Investimenti;
  - valutazione dei singoli Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti il Programma Integrato di Investimenti;
  - valutazione complessiva del Programma Integrato di Investimenti.
4. La valutazione complessiva dei Programmi Integrati di Investimenti e dei relativi Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali, nonché l'approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive è effettuata da uno specifico Comitato Regionale costituito dai Dirigenti dell'Amministrazione regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani medesimi.

### **Art. 24 - Soggetto Attuatore**

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni e la relativa gestione delle stesse, sono svolti da un Soggetto denominato "Soggetto Attuatore".
2. Nelle more della conclusione delle procedure di selezione del Soggetto Attuatore, l'Amministrazione Regionale potrà individuare al proprio interno la struttura competente per ricevere le domande di agevolazione.

## **Art. 25 - Domanda di Agevolazione per i Programmi Integrati di Investimento**

1. La Domanda di Agevolazione per il Programma Integrato di Investimento, di cui al precedente Articolo 5, deve essere presentata dal Soggetto Responsabile di cui al precedente Articolo 22, entro i termini fissati e con le modalità previste nel presente Bando.
2. La Domanda di Agevolazione (Cfr. Allegato A) si compone della seguente documentazione, obbligatoria pena l'esclusione dalle agevolazioni:
  - a) **Modulo di Domanda di Agevolazione per il Piano di Sviluppo Interaziendale**, con la seguente Documentazione da allegare
    - a1) Il Piano Progettuale (Masterplan) del Contratto di Investimenti, elaborato secondo le modalità descritte nel Bando. Il Piano Progettuale, sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto Responsabile, è costituito da una relazione generale illustrativa, che deve esporre:
      - le motivazioni che giustificano il ricorso al Contratto di Investimento;
      - gli obiettivi del Programma Integrato di Investimenti;
      - i settori produttivi e di mercato in cui operano le imprese interessate;
      - le ricadute economiche e le eventuali attività indotte previste con riferimento all'apparato produttivo regionale ed ai sistemi produttivi locali interessati;
      - l'occupazione espressa in nuovi posti di lavoro (ULA) e l'eventuale occupazione indiretta ed indotta stimata;
      - l'articolazione del Programma Integrato di Investimenti complessivo e il cronoprogramma di attuazione del Piano di Sviluppo Interaziendale e dei Piani di Sviluppo Aziendali;
      - la sintesi del singolo Piano di Sviluppo Interaziendale e dei singoli Piani di Sviluppo Aziendali;
      - le modalità e le azioni di integrazione tra le imprese previste dal Programma Integrato di Investimenti;
      - le dotazioni infrastrutturali sia specifiche aziendali sia a carattere collettivo esistenti o da realizzarsi, con specifica illustrazione dello stato della progettazione e delle modalità di esecuzione e di gestione;
      - lo stato di definizione procedurale, ovvero il grado di cantierabilità dei Piano di Sviluppo Interaziendale e dei Piani di Sviluppo Aziendali con particolare riferimento alla disponibilità degli immobili oggetto di intervento, alla fattibilità urbanistica degli interventi ed all'avvio degli stessi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Investimento;
      - gli adempimenti della Pubblica Amministrazione necessari per l'attuazione del Piano di Sviluppo Interaziendale e dei Piani di Sviluppo Aziendali;
      - il piano finanziario complessivo dell'intero Programma del Contratto di Investimento, ossia del Piano di Sviluppo Interaziendale e di eventuali (uno o più) Piani di Sviluppo Aziendali, articolato per anno e per singole tipologie di azioni (investimenti produttivi, acquisizione di servizi reali, piani di innovazione, piani di formazione) previste, con specificazione delle agevolazioni richieste, dei mezzi propri e dell'ammontare del credito da attivare.
    - a2) Scheda Tecnica, che contiene le informazioni e i dati del Soggetto Consortile proponente e del Piano di Sviluppo Interaziendale suddiviso in specifiche sezioni per i Piani Specifici Interaziendali (investimenti produttivi, acquisizione di servizi reali, piani di innovazione, piani di formazione);
    - a3) Piano Descrittivo, sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nell'indice ragionato degli argomenti;
    - a4) Allegati alla Domanda di Agevolazione, previsti dal Bando.

- b) **Modulo di domanda per ogni Piano di Sviluppo Aziendale**, con la seguente Documentazione da allegare:
- b1) Scheda Tecnica, che contiene le informazioni e i dati del Soggetto proponente e del Piano di Sviluppo Aziendale suddiviso in specifiche sezioni per i Piani Specifici (investimenti produttivi, acquisizione di servizi reali, piani di innovazione, piani di formazione);
  - b2) Piano Descrittivo, sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nell'indice ragionato degli argomenti;
  - b3) Allegati alla Domanda di Agevolazione, previsti dal Bando.
3. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Aziendali o a più unità produttive, fatta eccezione per i Piani di Sviluppo Aziendale inseriti all'interno dei Programmi Integrati di Investimento finanziati attraverso lo strumento del Contratto di Investimento. Non è altresì ammessa la presentazione di più Piani di Sviluppo Aziendali sullo stesso Bando, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Non è ammessa la presentazione di più Domande sullo stesso Bando, da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359<sup>6</sup> del C.C.
4. Qualora un Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale sia stato agevolato in misura parziale, è consentita la presentazione per il Piano medesimo di una nuova domanda in un Bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso Bando, sono considerati parte del medesimo Piano organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità produttiva.
5. In presenza di un Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale già agevolato, non è ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo Piano fino a quando, per il predetto Piano agevolato, non sia stata presentata la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento.
6. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale o a singoli beni oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis", a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato.
7. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" per il periodo 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Bando non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi in relazione alle stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente Bando<sup>7</sup>.
8. Nella Domanda di Agevolazione, il costo del programma previsto dal Piano di Sviluppo Interaziendale e dai singoli Piani di Sviluppo Aziendali in linea con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande stesse; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie.
9. Il Soggetto Responsabile del Programma Integrato di Investimenti e le imprese richiedenti i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali sono tenuti a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nelle domande

<sup>6</sup> Art. 2359 C.C. Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

<sup>7</sup> Cfr punto 75 degli Orientamenti: "Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti."

[Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006]

di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla loro presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo Bando.

10. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione le imprese richiedenti devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili delle unità produttive ove vengono realizzati i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato avente almeno durata decennale, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della specifica Domanda di Agevolazione..

Tale requisito non è richiesto nei casi in cui sussistano contestualmente le seguenti 2 condizioni:

- il singolo Piano di Sviluppo Aziendale/Interaziendale preveda solo il Piano di Innovazione (senza successiva industrializzazione) e/o il Piano di Formazione e/o il Piano Integrato dei Servizi Reali con esclusione degli investimenti produttivi
- i singoli piani si realizzino in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa quali agenzie formative o Università o centro di ricerca purché localizzate in Calabria.

11. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di agevolazione l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.
12. Nel caso in cui gli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale ricadano all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione.
13. Nel caso in cui gli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma.
14. Alla data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di agevolazione, il suolo e gli immobili interessati dagli investimenti previsti dai Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione



d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. In particolare, la domanda deve essere corredata da una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria). Inoltre, nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di opere murarie, la perizia giurata deve attestare che è stata regolarmente presentata, corredata dalla documentazione di legge, la richiesta di concessione edilizia o di autorizzazione ovvero la comunicazione al Sindaco, con indicazione dei relativi estremi, che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione o autorizzazione ovvero che le opere previste non necessitano di concessione autorizzazione o comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa. Si precisa che qualora l'investimento debba essere realizzato su immobili esistenti che richiedono una variazione della destinazione d'uso, la richiesta di variazione deve essere inoltrata prima della presentazione della Domanda di Agevolazione e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla perizia giurata deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.

La dimostrazione della predetta rispondenza ai vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso non è richiesto nei casi in cui sussistano contestualmente le seguenti 2 condizioni:

- il singolo Piano di Sviluppo Aziendale/Interaziendale preveda solo il Piano di Innovazione (senza successiva industrializzazione) e/o il Piano di Formazione e/o il Piano Integrato dei Servizi Reali con esclusione degli investimenti produttivi;
- i singoli Piani si realizzino in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa quali Agenzie formative o Università o Centri di Ricerca purché localizzati in Calabria.

## **Art. 26 - Presentazione della Domanda di Agevolazione**

1. La Domanda di Agevolazione deve essere compilata e inoltrata in modalità telematica utilizzando la procedura disponibile sul sito [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it). Per poter procedere alla compilazione della Domanda di Agevolazione è necessario registrarsi nella specifica sezione.
2. Al fine di facilitare la compilazione dell'applicativo web, nelle sezioni dedicate al Bando "Contratto di Investimento Industria, Artigianato e Servizi" del sito internet della Regione, sono allegati i facsimile dei moduli, lo schema del Piano descrittivo e un elenco degli allegati richiesti dal Bando (cfr. Allegato 1).
3. La modulistica elaborata deve essere stampata su normali fogli bianchi formato A4, posta nella corretta sequenza e resa solidale con firma o timbro a cavallo di ciascuna copia di fogli e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale. La Domanda di Agevolazione deve essere firmata ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla Domanda di Agevolazione deve essere allegata la relativa procura o copia autenticata della stessa. La Domanda di Agevolazione si completa con il Piano descrittivo e gli eventuali allegati previsti per la specifica tipologia di investimento.
4. Le Domande di Agevolazione devono essere compilate e inoltrate per via telematica a partire dal 1 agosto e fino al 20 settembre 2008. Entro i suddetti termini, pena l'esclusione, le Domande di Agevolazione devono essere, altresì, spedite alla Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive a mezzo raccomandata, posta celere, o corriere espresso con relativi avvisi di ricevimento.
5. Pena l'inammissibilità, tutta la documentazione relativa al Contratto d'Investimento deve essere presentata in duplice copia (originale e fotocopia). La documentazione in originale dovrà essere racchiusa in una prima busta sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "originali". Una copia della documentazione dovrà essere racchiusa in una seconda busta sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "copie". Le due buste dovranno a loro volta essere racchiuse in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a cura del Soggetto proponente. Il plico, che deve recare all'esterno i dati identificativi del mittente e la dicitura "CONTRATTI INVESTIMENTO - INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI - Non Aprire", deve essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Calabria  
Dipartimento 5 – Attività Produttive  
Viale Cassiodoro – Palazzo Europa  
88100 - Catanzaro

6. Non saranno ammissibili le Domande di Agevolazione:
  - spedite al di fuori dei termini previsti dal presente Bando (farà fede la data del timbro di spedizione);
  - con documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Bando e/o non sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale.
7. Durante il periodo di apertura del Bando, è possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo di e.mail: bando-ci@regcal.it ovvero rivolgendosi agli Uffici del Dipartimento 5 Attività Produttive della Regione Calabria negli orari di ufficio.

### **Art. 27 - Verifica dell'Ammissibilità dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali dei Programmi Integrati di Investimento**

1. Il Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 24, al ricevimento delle Domande di Agevolazione dei Programmi Integrati di Investimento e della documentazione allegata, è tenuto a verificarne per i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali, la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.
2. La verifica dell'ammissibilità riguarderà:
  - la regolarità e la completezza del Modulo di Domanda di Agevolazione e della documentazione trasmessa;
  - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni.
3. Le Domande di Agevolazione che alla data di chiusura dei termini di presentazione risultino carenti dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione, nonché quelle trasmesse oltre i predetti termini, non sono considerate valide e devono essere respinte, con specifiche note inviate ai Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimento e alle specifiche imprese interessate contenenti, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo. Dette note devono essere trasmesse anche ai Dipartimenti della Regione Calabria interessati per competenza.
4. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dai Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimento e dalle singole imprese proponenti, il Soggetto Attuatore può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. Il Soggetto Responsabile e le singole imprese sono tenute a corrispondere in modo puntuale e completo alle richieste del Soggetto Attuatore con note trasmesse con le medesime modalità, valide per le domande, entro e non oltre quindici giorni successivi alle date di ricevimento delle richieste medesime; in caso contrario le domande si intendono a tutti gli effetti decadute e il Soggetto Attuatore, ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Soggetto Responsabile e alle imprese interessate con note trasmesse per conoscenza anche ai Dipartimenti della Regione Calabria interessati per competenza.

### **Art. 28 - Istruttoria dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali dei Programmi Integrati di Investimento**

1. Accertata la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione e della relativa documentazione, il Soggetto Attuatore procede, nell'ambito di ciascun Contratto di Investimento, all'istruttoria di ciascun Piano, redigendo, a conclusione, una relazione attenendosi allo schema concordato con la Regione Calabria.

2. Il Soggetto Attuatore può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori e della valutazione del Programma Integrato di Investimenti.
3. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
  - l'ammissibilità degli investimenti previsti sia in termini di pertinenza che di congruità;
  - la valutazione della fattibilità economico-finanziaria attraverso la verifica quantitativa e qualitativa delle disponibilità di risorse finanziarie attuali e potenziali che ciascuna impresa partecipante al Contratto di Investimento è in grado di attivare, sia in termini di mezzi propri che di ricorso al credito al fine di accertare la sostenibilità finanziaria del Programma di Investimenti in generale e per singola impresa;

Il Soggetto Attuatore verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile, laddove sia previsto dal presente Bando.
4. Per quanto concerne l'esame di pertinenza delle spese, esso deve tendere ad evidenziare spese non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, etc.
5. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo di ciascun Piano specifico nell'ambito del Piano di Sviluppo Interaziendale e Aziendale, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui – tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. La verifica di esatta esecuzione delle opere, forniture e prestazioni da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.
6. L'accertamento istruttorio per Piani di Investimenti Produttivi Interaziendali e Aziendali riguarda inoltre:
  - la piena disponibilità degli immobili (suolo e/o fabbricati) nell'ambito dei quali viene realizzato il Programma Integrato di Investimenti e la corrispondenza degli immobili stessi, in relazione alle attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Qualora la predetta disponibilità sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, l'accertamento dovrà riguardare anche la compatibilità dei tempi, ricorrendo, se è il caso – tenuto conto di eventuali termini più restrittivi, alla modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione del contributo in conto capitale;
  - la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Il Soggetto Attuatore verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile.
7. L'istruttoria della Domanda di Agevolazioni deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del Programma Integrato di Investimenti.

## **Art. 29 - Valutazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali dei Programmi Integrati di Investimento**

1. La valutazione del Piano di Sviluppo Interaziendale e dei Piani di Sviluppo Aziendali viene effettuata applicando i criteri di valutazione e i punteggi di cui ai precedenti:

- Articolo 9, per i Piani degli Investimenti Produttivi Interaziendali e Aziendali.
- Articolo 13, per i Piani di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali.
- Articolo 17, per i Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali.
- Articolo 21, per il Piani della Formazione Interaziendali e Aziendali.

2. Per la valutazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali l'Amministrazione Regionale, sentito il Soggetto Attuatore, nomina un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) composti da esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione. Gli esperti specifici per la valutazione dei Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali sono individuati tra gli esperti iscritti nell'albo del MIUR di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 297/99 e tra gli esperti iscritti nell'albo del MISE e tra gli esperti iscritti nell'albo del MISE di cui al DM 20 febbraio 2008.

I Piani sono esaminati dal Comitato Tecnico di Valutazione, sulla base delle griglie di valutazione di cui ai precedenti Articoli 9, 13, 17 e 21. Il Comitato redige una relazione finale (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore) contenente l'esito della valutazione di ciascun Piano che viene trasmessa al Soggetto Attuatore.

3. L'eventuale insufficienza di uno dei Piani specifici del Piano di Sviluppo Interaziendale, che compongono la Domanda di Agevolazione principale, non comporta l'inammissibilità della medesima ma solo l'esclusione dalle agevolazioni del Piano specifico insufficiente a condizione che il Piano di Sviluppo Interaziendale, a cui possono aggiungersi uno o più Piani di Sviluppo Aziendale, sia comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dal Soggetto consortile proponente nel Programma Integrato di Investimento.

Analogamente, l'eventuale insufficienza di uno dei piani specifici del Piano di Sviluppo Aziendale delle imprese socie, non comporta l'inammissibilità del Piano ma solo l'esclusione dalle agevolazioni del Piano specifico insufficiente a condizione che lo stesso sia comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

4. Il Soggetto Attuatore può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori per la valutazione del Piano Interaziendale e dei Piani Aziendali (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi.
5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande il Soggetto Attuatore trasmette ai Dipartimenti della Regione Calabria competenti per materia le risultanze della valutazione.
6. Il Soggetto Attuatore provvede alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Interaziendale e dei Piani di Sviluppo Aziendali a partire dai risultati della valutazione dei Piani specifici effettuata secondo le seguenti modalità:

a) Il punteggio del Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale è definito dalla somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano specifico. I pesi delle singole tipologie di Piani specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani specifici e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 50 punti e il valore massimo di 100 punti.

b) Il punteggio del Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale così ottenuto è incrementato con un ulteriore punteggio variabile da 0 a 15 calcolato sulla base del numero e della qualità dei Piani specifici che costituiscono il Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale. Tale punteggio è determinato secondo le seguenti modalità:

- si ridetermina il punteggio di ciascun Piano specifico dall'intervallo 50–100 all'intervallo 1 – 5 attraverso la seguente formula:

$$\text{Punteggio Piano (Intervallo 1 – 5)} = 0,1 \times \text{Punteggio Piano (Intervallo 50 – 100)} – 5$$

- si sommano i punteggi dei Piani specifici escludendo quello più alto.

- c) Il punteggio del Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale così ottenuto è incrementato con un ulteriore punteggio di 5 punti qualora il Piano di Sviluppo preveda la realizzazione del Piano degli Investimenti Produttivi o del Piano di Innovazione.

Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 50 punti e il valore massimo di 120 punti.

- 7. La valutazione del Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale con una Relazione di Valutazione che riporta le specifiche osservazioni e le eventuali richieste di modifica o di integrazioni da utilizzare nella successiva fase di negoziazione del Programma Integrato di Investimenti.

### **Art. 30 - Valutazione complessiva dei Programmi Integrati di Investimento**

- 1. I Programmi Integrati di Investimento che, a seguito della valutazione dei singoli Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali, sono costituiti esclusivamente da Piani di Sviluppo Aziendali non sono ammissibili a finanziamento.
- 2. Il Soggetto Attuatore provvede alla valutazione complessiva del Programma Integrato di Investimento proposto a partire dai risultati della valutazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali secondo le seguenti modalità:
  - a) A ciascun Programma Integrato di Investimento è attribuito un punteggio, variabile da 50 a 120 punti, dato dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano di Sviluppo Interaziendale specifico. I pesi dei singoli Piani di Sviluppo Interaziendali sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani e l'investimento totale ammissibile per la totalità dei Piani di Sviluppo Interaziendale. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 50 e il valore massimo di 120 punti.
  - b) A ciascun Programma Integrato di Investimenti è attribuito un punteggio, variabile da 50 a 120 punti, dato dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano di Sviluppo Aziendale specifico. I pesi dei singoli Piani di Sviluppo Aziendali sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani e l'investimento totale ammissibile per la totalità dei Piani di Sviluppo Aziendali.
  - c) Il punteggio finale della valutazione del Programma Integrato di Investimento (a + b) sarà pertanto compreso tra il valore minimo di 50 punti e il valore massimo di 240 punti.
- 3. La valutazione del Programma Integrato di Investimento si conclude con una Relazione di Valutazione che riporta le specifiche osservazioni e le eventuali richieste di modifica o di integrazioni da utilizzare nella successiva fase di negoziazione del Programma Integrato di Investimento.

### **Art. 31 - Negoziazione dei Programmi Integrati di Investimento**

- 1. Il Soggetto Attuatore, sulla base dei risultati della valutazione di cui ai precedenti Articoli 29 e 30, predisponde la graduatoria dei Programmi Integrati di Investimento ammissibili alle agevolazioni.  
Il Comitato Interdipartimentale approva e pubblica nel Bollettino Ufficiale la graduatoria dei Programmi Integrati di Investimento ammissibili alle agevolazioni.
- 2. Sulla base di tale graduatoria il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, con il supporto del Soggetto Attuatore, avvia con i Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimenti una attività negoziale sui contenuti tecnici ed economici delle proposte valutate positivamente, selezionate in base al merito sulla base dei fondi disponibili.
- 3. Il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ha facoltà di richiedere ai Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimento, sulla base delle Relazioni di Valutazione di cui agli Articoli 29 e 30, la riformulazione della proposta anche al fine di renderla maggiormente attinente agli obiettivi del Programma e, più in generale, delle strategie di sviluppo della Regione Calabria.
- 4. Sulla base delle specifiche osservazioni e delle richieste di modifica o di integrazioni contenute nelle Relazioni di Valutazione, il Soggetto Responsabile del Programma Integrato di Investimento:

- in caso di condivisione delle osservazioni e delle richieste del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, provvede ad elaborare e consegnare all'Amministrazione Regionale la versione finale del Programma Integrato di Investimento entro 10 giorni dalla ricezione delle Relazioni di Valutazione;
- in caso di non condivisione, anche parziale, delle osservazioni e delle richieste del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, avvia un confronto tecnico-amministrativo che deve essere concluso comunque entro 10 giorni dalla ricezione delle Relazioni di Valutazione per pervenire alla presentazione della versione finale del Programma Integrato di Investimenti entro i successivi 10 giorni.

### **Art. 32 - Approvazione della Graduatoria dei Programmi Integrati di Investimento**

1. Il Soggetto Attuatore, sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente Articolo 31 predisporre la graduatoria dei Programmi Integrati di Investimento ammessi alle agevolazioni attraverso i Contratti di Investimento dandone comunicazione al Comitato Interdipartimentale costituito dai Dirigenti dell'Amministrazione competenti per materia, ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Interaziendale e Aziendali per l'approvazione.
2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Programmi Integrati di Investimento nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di punteggio, prevale il Programma proposto dal Soggetto consortile avente il maggiore numero di imprese consorziate. In caso di ulteriore parità di punteggio, prevale il Programma proposto dal Soggetto consortile avente dimensioni minori applicando il parametro a) di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997.
3. L'Amministrazione Regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale, entro 90 giorni dal termine di chiusura del Bando, la graduatoria dei Programmi Integrati di Investimento e dei relativi Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle Domande di Agevolazione non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.
4. Il Soggetto Attuatore invia ai Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimento ed ai Soggetti proponenti i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali a mezzo di raccomandata AR, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale si danno le informazioni sull'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.
5. Pena la decadenza delle agevolazioni, i Soggetti ammessi alle agevolazioni devono restituire al Soggetto Attuatore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, redatto secondo un facsimile reso disponibile dal Soggetto Attuatore, che impegna gli stessi a realizzare il Programma Integrato di Investimento e i relativi Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttorio, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.
6. L'Atto di Adesione ed Obbligo definisce il Programma Integrato di Investimenti e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.

## REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTO

### Art. 33 - Concessioni delle Agevolazioni

1. L'Amministrazione regionale, per i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali utilmente collocati in graduatoria, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per ciascun settore di attività per il contributo in conto capitale e per il contributo in conto interessi, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i Piani agevolabili e non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Interaziendale e Aziendale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue. Resta inteso che il Piano dovrà essere realizzato per intero ed è fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ciascun provvedimento di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del Piano agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate in contributo in conto capitale e contributo in conto interessi.

2. I singoli provvedimenti di concessione, sia provvisori che definitivi, delle agevolazioni sono adottati dai Dirigenti dell'Amministrazione regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Interaziendali o Aziendali.

Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore, di cui al precedente Articolo 25, che cura il conseguente invio ai Soggetti Responsabili Programmi Integrati di Investimento e alle imprese proponenti gli specifici Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali.

3. Nel caso che entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di soggetti agevolati ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno integrare le agevolazioni concesse parzialmente oltre che concedere le agevolazioni in favore dei primi soggetti già presenti in graduatoria ma non agevolati per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. I provvedimenti di concessione dovranno prevedere per i soggetti beneficiari, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi, l'assunzione dei seguenti obblighi:
  - a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della Domanda di Agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
  - b) di dichiarare, altresì, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, secondo quanto stabilito al comma 1223 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("legge finanziaria per il 2007");
  - c) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificamente indicate nel provvedimento medesimo;
  - d) di non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i

macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni;

- e) di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
  - f) di ultimare l'iniziativa entro 36 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato regionale competente per materia, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario;
  - g) di realizzare una quota pari ad almeno il 30% degli investimenti ammessi e presentare la relativa richiesta di erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale, entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria;
  - h) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano e, nel caso di Piano che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
  - i) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
  - j) di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata in fase di presentazione della Domanda di Agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
  - k) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
  - l) relativamente all'acquisto e alla realizzazione di capannoni industriali o manufatti assimilabili, di accendere e di iscrivere nei pubblici registri un'ipoteca di primo grado per un valore almeno pari all'ammontare delle agevolazioni concesse in ragione delle erogazioni ricevute, a favore della Regione Calabria.
5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, si precisa che la data del primo titolo di spesa ammissibile rappresenta la data di avvio a realizzazione del programma. Per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

### **Art. 34 - Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Investimenti Produttivi**

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a cinque, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.
2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dal Soggetto Attuatore specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.
3. Il Soggetto Attuatore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.



4. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Calabria. L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti stipulato il relativo contratto.

L'anticipazione si recupera con la successiva tranches di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

5. L'impresa è tenuta a comunicare l'ultimazione dell'investimento entro un mese dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al programma di investimento.
6. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.
7. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.
8. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
9. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.
10. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:
  - a) una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante;
  - b) la restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di semestralità pari a quelle previste per l'erogazione delle agevolazioni in conto interessi ed erogate contestualmente con queste ultime.
11. Le quote semestrali di contributo verranno incrementate degli interessi, calcolati al tasso di tesoreria regionale, sulle somme di volta in volta ancora da erogare.
12. L'erogazione del contributo in c/interessi e del contributo in c/canone avverrà semestralmente previo accertamento del regolare pagamento delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing riferibili al periodo. Qualora nel semestre di riferimento il tasso di riferimento facesse registrare valori inferiori a quello del tasso adottato in sede di concessione provvisoria, si procederà alla conseguente rideterminazione del contributo.
13. Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura non superiore al 5% nominale annuo. Tale contributo non può essere superiore al tasso effettivamente applicato dall'Istituto di Credito concedente il mutuo né, come ovvio, all'ammontare del contributo massimo concedibile richiesto dall'impresa. Nel caso in cui il contributo così determinato risultasse inferiore all'agevolazione riveniente dalla misura richiesta dall'impresa, viene considerato il minore dei due. L'erogazione del contributo in c/interessi avverrà a partire dalla prima rata di ammortamento semestralmente (piano di ammortamento francese a rate costanti semestrali), previa conferma da parte della banca finanziatrice del regolare pagamento delle rate di finanziamento riferibili al periodo. Qualora nel semestre di riferimento il tasso di riferimento facesse registrare valori inferiori a quello del tasso adottato in sede di concessione provvisoria, si procederà alla conseguente rideterminazione del contributo. In caso di ritardato pagamento di una rata o più rate, il contributo sarà liquidato nel semestre successivo, nel momento in cui la Banca finanziatrice indicherà l'avvenuto pagamento delle rate in mora. Qualora la morosità si protragga per oltre un anno dalla data di scadenza della 1<sup>a</sup> rata non pagata, il Soggetto Attuatore comunica all'impresa beneficiaria, alla Regione

Calabria ed alla Banca finanziatrice l'avvio delle procedure per la revoca del contributo che viene disposta con un provvedimento dell'Amministrazione regionale. Il finanziamento perde, quindi, la caratteristica di "finanziamento agevolato" ed è regolato dalla Banca finanziatrice secondo le modalità da questa in uso.

14. Per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dall'Amministrazione regionale, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dal Soggetto Attuatore, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio. Il Collaudatore sarà nominato sulla base di appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale.
15. A seguito dell'accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, si procede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento. Il Soggetto Attuatore verifica, quando previsto dal piano finanziario, l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto bancario.
16. Le variazioni sostanziali apportate ai Piani di Investimenti Produttivi in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Amministrazione regionale.

### **Art. 35 - Erogazione delle Agevolazioni per i Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali**

1. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del Piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificarne l'importo complessivamente ammesso.
2. I servizi dovranno essere completati entro i termini indicati nel Piano e nel rispetto dei piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi.
3. All'atto della conclusione di ognuno dei servizi previsti dal Piano, l'impresa presenta al Soggetto Attuatore la "Domanda di Concessione degli Aiuti", secondo lo schema che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.
4. La Domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa e che il piano e i relativi servizi si sono conclusi e sono stati eseguiti a regola d'arte.
5. Alla Domanda devono essere allegati: il rapporto finale relativo ai servizi ricevuti; la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati; ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Soggetto Attuatore del Piano Integrato dei Servizi Reali e degli interventi realizzati.
6. Il Soggetto Attuatore, sulla base degli indicatori forniti e di una verifica sul raggiungimento dei risultati previsti nel programma integrato di servizi e nei relativi piani di lavoro, predispone una relazione tecnica per l'approvazione della concessione della agevolazione o il rigetto della stessa entro trenta giorni dalla data di ricezione della Domanda.
7. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione specifica l'ammontare dell'agevolazione riconosciuta rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.
8. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
9. Il mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione dei servizi previsti nel Piano, comunque entro i 18 mesi, comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dalle agevolazioni accordate.

### **Art. 36 - Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Innovazione Aziendali**

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolta nell'ambito del Piano di Innovazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli resi disponibili dall'Amministrazione regionale, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (coordinatrice), corredati da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data di scadenza intermedia del lavoro di ricerca fissata nell'Atto di adesione e obbligo.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla data di termine delle attività fissata nell'Atto di adesione e obbligo una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano di Innovazione Interaziendale e Aziendale.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione dei lavori nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data ultima di realizzazione, e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.
5. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo.
6. L'erogazione del finanziamento può avvenire con una anticipazione fino al 30%, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fidejussoria con beneficiario la Regione Calabria per un importo pari all'importo dell'anticipo stesso.
7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.

### **Art. 37 - Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali**

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolte nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Piano e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli resi disponibili dall'Amministrazione regionale, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (coordinatrice), corredati da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data di scadenza intermedia del lavoro di formazione fissata.
3. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore, al termine delle attività di formazione una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data del termine ultimo di realizzazione, e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.
5. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del programma di spesa tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del Piano di Formazione Aziendale. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 10% per ogni categoria di costo.

6. L'erogazione del contributo può avvenire con una anticipazione fino al 30%, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Calabria per un importo pari all'importo dello stesso anticipo. La restante parte verrà erogata a saldo.
7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.
8. L'impresa ammessa al contributo si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni che saranno meglio specificate nei provvedimenti di concessione provvisoria, nonché ad osservare tutte le altre disposizioni del presente Bando e, in particolare, quelle previste dai successivi articoli in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione.
9. Tutta la documentazione, amministrativa e contabile, inerente gli interventi formativi relativi ai progetti di formazione continua aziendali (FCA), dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede legale dell'impresa al fine di garantire gli opportuni controlli che saranno esercitati dall'Amministrazione Regionale e dal Soggetto Attuatore.
10. Le imprese, con riferimento agli FCA e FCI, dovranno altresì trasmettere, a cadenza bimestrale, al Soggetto Attuatore tutti i dati che consentano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle attività formative in essere; il Soggetto Attuatore, a sua volta, trasmetterà i dati all'Amministrazione Regionale, che procederà al rilascio, qualora richiesto, delle necessarie autorizzazioni all'impresa sulla base della natura delle variazioni indicate (es. modifica sede). L'Amministrazione Regionale si riserva comunque la facoltà di richiedere ed ottenere i predetti dati direttamente dall'Impresa beneficiaria senza il tramite del Soggetto Attuatore. In definitiva, l'impresa sarà sottoposta, sull'attività formativa in essere ed a conclusione della medesima, a specifica attività di monitoraggio consistente nella rilevazione sistematica dei dati inerenti l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei singoli interventi formativi ricompresi nel più generale Piano di Sviluppo. Al fine di garantire, un efficace e costante controllo sulle risorse attribuite, il Soggetto Attuatore eserciterà il monitoraggio sullo stato d'avvio, d'avanzamento e di conclusione degli interventi formativi ammessi al finanziamento; inoltre, procederà alla verifica, anche attraverso controlli di tipo ispettivo, di eventuali anomalie, incongruenze con il piano di sviluppo ed inottemperanze che dovrà immediatamente comunicare all'Amministrazione Regionale. Per ciò che concerne i voucher relativi al catalogo della Regione Calabria, gli adempimenti relativi al monitoraggio sono a carico delle Agenzie Formative, secondo quanto prescritto nel Bando per la costituzione di un catalogo di percorsi di formazione continua individuale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
11. In sede di rendicontazione, le imprese, oltre ad osservare tutte le altre prescrizioni del presente Bando e, in particolare, quelle previste dalle disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dovranno presentare al Soggetto Attuatore tutta la documentazione necessaria attestante il regolare svolgimento dell'attività formativa richiesta ed ammessa al finanziamento. In particolare, per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, alla documentazione di spesa dovranno allegare fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
12. In particolare, per quanto riguarda gli FCA i soggetti beneficiari dovranno trasmettere un bilancio consuntivo conforme al modello di preventivo presentato in sede di partecipazione<sup>8</sup>, articolato per voci di spesa, con gli estremi dei giustificativi di spesa inerenti il bilancio.

In relazione ai voucher aziendali a catalogo e a mercato (FCI) i soggetti dovranno presentare la seguente documentazione, da acquisire presso l'Agenzia Formativa:

- l'elenco degli allievi che hanno frequentato il corso e relative percentuali di frequenza ed i registri previsti dal Bando;
- la fattura quietanzata emessa dall'Agenzia Formativa intestata all'impresa, redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali, contenente il costo complessivo del corso e l'indicazione nella causale del titolo, della durata, del codice identificativo del corso e degli identificativi dei voucher assegnati.

I soggetti beneficiari successivamente, dovranno trasmettere la documentazione di cui sopra al Soggetto Attuatore; in caso di esito positivo della verifica preliminare sugli elementi sopra descritti, l'Amministrazione avvierà la procedura di liquidazione dei voucher. Si precisa che l'ammontare del voucher verrà liquidato

---

<sup>8</sup> Il riferimento è allo specifico quadro della scheda tecnica.

esclusivamente per gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti. Qualora gli allievi avranno frequentato una percentuale inferiore al 75% delle ore corso ma pari almeno al 50% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti, verrà liquidata la metà dell'ammontare del voucher. Nulla sarà riconosciuto per gli allievi che, pur inseriti nell'elenco dei beneficiari di voucher formativo, non abbiano raggiunto almeno il 50% ore corso.

### **Art. 38 - Monitoraggio e Controlli**

1. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese. Inoltre potrà verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.
2. Gli Organi di Controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso l'Amministrazione Regionale e presso i Beneficiari delle agevolazioni i controlli previsti dai Regolamenti Comunitari vigenti.

### **Art. 39 - Revoca delle Agevolazioni**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
2. L'Amministrazione Regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Soggetto Attuatore, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:
  - a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
  - b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
  - c) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato;
4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:
  - a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo da luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento di esenzione per categoria.
  - b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali.
5. Inoltre, le agevolazioni vengono revocate totalmente qualora a seguito di controllo, risulti che il punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per l'inserimento nella graduatoria subisca uno scostamento in diminuzione superiore al 25%.
6. Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvede il Soggetto Attuatore.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria, come indicato al comma 1.

7. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998, per come recepito dall'art 24, comma 4, della Legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751/bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

## **NORME FINALI**

### **Art. 40 - Modulistica e Informazioni per le Procedure di Accesso**

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Bando Pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a:

Regione Calabria  
Dipartimento 5 – Attività Produttive  
Viale Cassiodoro – Palazzo Europa  
88100 - Catanzaro  
Telefono: 0961.769619 – Fax: 0961.856439  
e-mail: bando-ci@regcal.it

2. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
  - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.
  - visione degli atti: gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:

Regione Calabria  
Dipartimento 5 – Attività Produttive  
Viale Cassiodoro – Palazzo Europa  
88100 - Catanzaro

3. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al Direttore o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

### **Art. 41 - Tutela della Privacy**

1. I dati forniti dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni per la realizzazione dei Programmi Integrati di Investimenti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dall'Amministrazione Regionale per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora l'Amministrazione Regionale debba avvalersi di altri Soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a "Regione Calabria – Dipartimento 5 Attività Produttive – Viale Cassiodoro – Palazzo Europa – 88100 Catanzaro".

### **Art. 42 - Dotazione finanziaria del Bando**

1. Sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione del POR Calabria 2000-2006, del POR Calabria FESR 2007-2013, del POR FSE 2007-2013 e di altre risorse a disposizione dell'Amministrazione regionale di

copertura nazionale, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è stimato in 56.000.000,00 (cinquantaseimilioni) di euro. La disponibilità complessiva può essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.

2. Considerato che il presente Bando è emanato nel rispetto degli "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013" ed è conforme agli obiettivi del nuovo periodo di programmazione dei fondi comunitari, l'Amministrazione regionale si riserva di finanziare le iniziative inserite utilmente in graduatoria con risorse dei Programmi Operativi 2007-2013, anche in sostituzione e/o ad incremento delle risorse attualmente individuate.
3. Inoltre, per consentire il totale utilizzo delle risorse indicate nei punti precedenti, nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali la suddivisione delle stesse può essere modificata, con provvedimento dell'Amministrazione regionale nell'ambito del presente Bando.

### **Art. 43 - Pubblicità degli Interventi**

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute a garantire la massima visibilità agli interventi realizzati, ai sensi dei seguenti Regolamenti comunitari:
  - Regolamento (CE) n. 1159/2000 relativo all'informazione e alla pubblicità;
  - Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
  - Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;

Per maggiore chiarimento e dettaglio si rimanda alla documentazione in materia di informazione e comunicazione disponibile sul Portale "Calabria Europa" della Regione Calabria all'indirizzo: [www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/](http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/).

### **Art. 44 - Disposizioni Finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Il presente Bando potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza.
3. L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.